

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma - 3 AGO. 2020

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0007784 P-
del 03/08/2020

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A



50.177/10.3-4

OGGETTO: schema di disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati, e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVA E DISCIPLINARE, DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI, E DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

CAPO I

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura

ART. 1

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in funzione delle seguenti finalità:

a) revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e di prevederne l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;

b) razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità;

c) riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2, provvede alla raccolta delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400.

ART. 2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni ed interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

c) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

- 1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del predetto articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;
- 2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;
- 3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;
- 4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

d) prevedere, previa destinazione delle risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio ed alla conoscenza della materia ordinamentale;

e) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutarsi sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano inclusi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, ivi compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

g) prevedere che, ai fini, della valutazione della attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, della attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;

i) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;

l) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e delle osservazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati;

m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere altresì che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;

o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero **e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12** sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti,

5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;

d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160;

e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici **di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12** e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:

1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;

2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole

non unanime del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine determinato dall'invio del parere del Consiglio giudiziario, al quale debbono essere allegate le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per non meno di quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;

b) prevedere, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono e elevato;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;

f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro in considerazione;

g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;

h) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

i) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
 - 1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
 - 2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione e sia limitato alla espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;
 - 3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
 - 4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione;
 - 5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

ART. 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
- b) prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
- c) **prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto il tirocinio formativo di cui al punto precedente, stabilendo che i costi di organizzazione gravino anche sui partecipanti;**
- d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

ART. 5

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, curano il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle coordinate con le disposizioni introdotte in attuazione della delega, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO II

Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario

ART. 6

(Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«ART. 115

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.».
2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata a norma del comma 1, non possono essere effettuate nuove pubblicazioni di posti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto 1941 n. 12 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio è superiore alla dotazione organica di cui al comma 1 e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di cui al periodo precedente.

ART. 7

(Ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
 - b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.»;
 - c) all'articolo 194, nel primo comma, dopo le parole «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,» e dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al comma precedente è di tre anni.»;
 - d) l'articolo 195 è abrogato.

ART. 8

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di

infermità permanente emerga che lo stato di infermità già accertato è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie.».

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), sono aggiunte le seguenti:

«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo l'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;

c) all'articolo 12:

1) al comma, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis»;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111»;

d) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis

(Condizioni per la riabilitazione).

1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate, e può essere concessa a condizione che:

a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito, o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione durante i quali sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi

confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.

2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subito una precedente sanzione disciplinare per la quale non ha ottenuto la riabilitazione o abbia subito una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto ad un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate in data anteriore alla sua entrata in vigore.».

ART. 10

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, salvo quanto previsto al comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

- a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;
- b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate nell'articolo 10.

12-ter. In deroga a quanto previsto al comma 12-bis:

a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tener conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli ed indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso.»;

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «due»;

c) all'articolo 35, comma 1, nel primo periodo, le parole «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti «da 10 a 15» e nel secondo periodo, la parola «14» è sostituita dalla parola «16» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «due».

2. I magistrati che prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono

effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

ART. 11

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,»; dopo la parola «civili» è inserita la seguente: «penali,»; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per il settore penale l'indicazione dei criteri di priorità avviene sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni, la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.».

2. In sede di prima applicazione, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

CAPO III

Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale

ART. 12

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono altresì eleggibili alla carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, nei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

ART. 13

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa.

ART. 14

(Status dei magistrati in costanza di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

ART. 15

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 hanno una durata di tre anni, fermo, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 16

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a sei mesi hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 17.

2. Alla cessazione del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia o di altro Ministero secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo dei Ministeri diversi dal Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento.

ART. 18

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti)

1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.
3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.
5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19

(Collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto in precedenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ART. 20

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

ART. 21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati a norma dell'articolo 4, quarto comma.

I componenti delle singole commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio."

ART. 22

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole "quattro" sono sostituite dalla seguente: "cinque";
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.";
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti

diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.”;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.”.

e) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento.”.

ART. 23

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quattordici” e la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”.

ART. 24

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, previo concorso aperto a tutti i magistrati”;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.

7-ter. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina dei magistrati della segreteria”.

ART. 25

(Modifiche in tema di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina degli addetti esterni all'ufficio studi e documentazione”.

ART. 26

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “biennio”, ovunque ricorre, è sostituita dalla parola: “quadriennio”.

ART. 27

(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo comma le parole “eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento” sono sostituite dalle seguenti “individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento”;
 - b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “All'interno del Consiglio superiore della magistratura non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità”.

ART. 28

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: “I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni”.

ART. 29

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.23

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.
2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.

7. Nel primo turno di votazione, in ciascun dei predetti collegi, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.

8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono presentare la loro candidatura nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature, di cui cinque per ciascun genere, e rispettare la parità di genere anche nel caso in cui esprime un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure quando le candidature non rispettano la parità di genere l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica ad estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto della parità di genere, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per garantire comunque la parità di genere nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'ordine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere si procede a nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al

precedente periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede ad un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al **secondo turno di votazione** sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, 0,80 e 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati a norma del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, **che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5**, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.».

ART. 30

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;
- b) alla lettera d), dopo la parola «servizio», sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;
- c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura;».

ART. 31

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.25

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature devono essere presentate mediante deposito presso l'ufficio elettorale centrale di apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni, unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. I magistrati presentatori non possono sostenere più di una candidatura, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati collocati fuori ruolo, **i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** votano presso il seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché **i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche** votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.».

ART. 32

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.26.

(Votazioni).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23.
3. Sono bianche le schede prive di voto.
4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.
6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono altresì nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è altresì nullo il voto espresso con la seconda preferenza.
7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 7, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

ART. 33

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti).

1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.
2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo

turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.

3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.

4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede.

6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese, vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma.».

ART. 34

(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente:
«Si applica la disposizione di cui al primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma.».

ART. 35

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.».

ART. 36

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

ART. 37

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 38

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni di attuazione e coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

CAPO V

Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Art. 39

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1**, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, recanti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e di riassetto delle norme di cui **agli articoli da 52 a 75** del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale delle stesse con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti attuativi di cui **agli** articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37, in quanto compatibili.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermo restando il numero di tre e la sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;

d) adeguare la composizione, le norme di funzionamento e le attribuzioni del Consiglio della magistratura militare alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili;

e) mantenere il principio costituzionale della completa equiparazione fra la magistratura ordinaria e militare, di ogni ordine e grado.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, essi possono essere emanati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di giorni trenta dalla ricezione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi **adottati**.

5. I decreti attuativi della delega di cui al comma 1 curano in ogni caso il coordinamento con le disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in

vigore di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, alle norme di ordinamento giudiziario comune, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai decreti legislativi 5 aprile 2006, n. 160, 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 40

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 ed il regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge.

ART. 41

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente sul “sistema giustizia” nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive che attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo.

In particolare, vi sono disposizioni finalizzate a realizzare una penetrante riforma dell’assetto ordinamentale della magistratura al fine, soprattutto, di rendere la carriera dei magistrati più trasparente e di attuare il precetto costituzionale che vuole i magistrati distinti tra loro solo per funzioni, con interventi in tema di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, di semplificazione (ma all’insegna della trasparenza e del rigore) delle valutazioni di professionalità e di razionalizzazione del funzionamento dei consigli giudiziari.

Ma sono introdotte norme dirette a valorizzare anche nell’ambito del settore penale lo strumento dei programmi di gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell’ufficio nella gestione delle situazioni patologiche, che incidono sulla celerità della risposta giudiziaria.

E’ specificamente disciplinata l’adozione e la formazione del progetto organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero e rafforzata la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, con una modifica delle disposizioni che ineriscono al passaggio dalle une alle altre.

Viene regolamentata in termini dettagliati la delicata tematica dell’accesso dei magistrati all’attività politica e del ritorno degli stessi all’attività giudiziaria.

Infine, il disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, che ha mostrato di recente tutta la sua urgenza con l’emergere del fenomeno, patologico e distorsivo, del “correntismo” nella magistratura, allo scopo di riportare l’organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato ad interessi di parte.

Il testo, considerata la contestualità di norme contenenti principi e criteri di delega con altre immediatamente precettive, è articolato in sei capi.

Il Capo I contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento: alla rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e alla ridefinizione, sulla base dei medesimi principi, dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con semplificazione delle valutazioni di professionalità; alla riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza; alla formazione del progetto organizzativo dell’ufficio del pubblico ministero.

Il Capo II contiene una serie di norme di immediata applicazione sempre in tema di riforma ordinamentale della magistratura.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

Il Capo IV contiene disposizioni immediatamente precettive in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Il Capo V del disegno di legge contiene disposizioni di delega per interventi sul Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di ordinamento giudiziario militare, conseguenti alle riforme ordinamentali della magistratura ordinaria.

Il Capo VI contiene, infine, le disposizioni finanziarie e finali.

Capo I

Il Capo I del disegno di legge reca la delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, con concreta articolazione dei principi e criteri direttivi, ed è suddiviso in quattro articoli.

L'esigenza di una profonda revisione delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, che tenga conto degli esiti, spesso insoddisfacenti, delle riforme degli ultimi venti anni e cerchi di correggere alcune distorsioni in parte cagionate proprio da quelle riforme, è avvertita da tempo.

La delega interviene in questo ambito, con l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma complessiva degli istituti inerenti al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, l'accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 2), le valutazioni di professionalità (art. 3), l'accesso alla magistratura (art. 4), nonché l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (art. 2) e il funzionamento dei consigli giudiziari (art. 3).

Lo scopo ed i principi ispiratori dell'intervento sono quelli di rendere più efficiente ed al passo con i tempi il meccanismo di reclutamento dei nuovi magistrati, di garantire maggiore trasparenza al sistema delle valutazioni di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi, di reintrodurre criteri organizzativi verificabili negli uffici di Procura e di semplificare il procedimento di adozione delle tabelle organizzative degli uffici.

Più specificamente l'**articolo 1** stabilisce il procedimento di adozione dei decreti legislativi ai commi 1 e 2. Il comma 3 introduce la possibilità di adottare decreti correttivi, mentre il comma 4 stabilisce un termine per l'adozione di un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'**articolo 2** detta i criteri e principi di delega in materia di riordino dell'assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive e alla ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione, nonché, infine, all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di adozione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

Si tratta di alcuni dei nodi centrali dell'intervento.

L'abbandono della prevalenza del criterio dell'anzianità nella scelta dei dirigenti e l'attribuzione all'autogoverno della responsabilità sia dell'individuazione del candidato più idoneo per il posto specifico secondo i parametri del merito e delle attitudini, sia del controllo successivo del suo agire sino al termine dell'incarico non ha dato i risultati sperati.

E' stato scritto che la riforma del 2006, che si proponeva, condivisibilmente, di tarare l'incarico direttivo sulle necessità dell'ufficio, e quindi di funzionalizzare la dirigenza alle esigenze del servizio secondo il perseguimento del buon andamento degli uffici, ha invece determinato, a giudizio di molti, fenomeni di natura opposta, incentivando il magistrato che ambisca a ricoprire funzioni direttive o semidirettive a procedere, sin dai primi anni di attività, ad occuparsi in modo preminente della costruzione della propria carriera, spendendosi nell'acquisizione di incarichi di collaborazione nella gestione degli uffici e privilegiando, nella trattazione degli affari, quelli che gli attribuiscono visibilità; oltre che a cercare contatti, relazioni e visibilità necessari ad ottenere l'appoggio essenziale

per conseguire la nomina. L'incarico direttivo e semidirettivo, per molti, da servizio è diventato uno status.

Dal lato del CSM, poi, l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia non sempre è stata compensata dall'adozione di criteri trasparenti e autenticamente ancorati a dati oggettivi e coerenti.

In questa prospettiva, la disposizione in commento prevede al **comma 1**:

- lettere a) e b) l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'introduzione di vincoli procedurali nella deliberazione dei posti direttivi e semidirettivi. In particolare: 1) i procedimenti per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi dovranno essere inderogabilmente avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione solo per i posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di Cassazione, cariche alle quali ineriscono specifiche attribuzioni, non delegabili ad altri, rispetto alle quali vi è l'esigenza di evitare periodi di *vacatio*; 2) nel corso dell'istruttoria, il CSM dovrà procedere, nei procedimenti per la deliberazione dei posti direttivi di cui all'articolo 10, comma da 12 a 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, all'audizione dei candidati, che avverrà se almeno tre componenti della commissione competente lo richiederanno; 4) dovranno essere sentiti, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, i rappresentanti dell'avvocatura, i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, con l'onere di prevedere che gli esiti di quelle audizioni debbano essere specificamente esaminati nell'ambito della valutazione complessiva; 5) tutti gli atti dei procedimenti dovranno essere pubblicati, allo scopo di consentire un controllo, sia a tutti i magistrati, nel nome dei quali l'autogoverno è esercitato, sia a tutti i cittadini, che hanno un interesse diretto all'organizzazione della giustizia e alla scelta dei soggetti destinati a gestire gli uffici;

- lettera c) la modifica dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (in connessione, peraltro, con l'attribuzione di rilevanza al requisito dell'anzianità, introdotto già in sede di norme immediatamente precettive tramite la fissazione di fasce, che è comunque di per sé sintomatico di esperienza professionale e di conoscenza delle problematiche organizzative degli uffici), prevedendo, in particolare, che:

1) per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado sia richiesto il conseguimento almeno della quarta o della quinta valutazione di professionalità (a seconda delle dimensioni dell'ufficio), in luogo della terza e quarta valutazione, come attualmente previsto dall'art.10, commi 10 e 11 del d.lgs. n.160 del 2006;

2) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12 (funzioni direttive di secondo grado), 13 (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) e 14 (funzioni direttive di legittimità), sia richiesto il conseguimento non più della quinta, ma almeno della sesta valutazione di professionalità e per il conferimento delle funzioni direttive superiori -giudicanti e requirenti- di legittimità, il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

- lettera d) la previsione che la partecipazione degli aspiranti alle procedure per la copertura di posti direttivi (allo scopo di assicurare che i nuovi capi degli uffici siano dotati di adeguate doti manageriali) sia subordinata sia alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane (ed aventi ad oggetto lo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché l'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e informativi, nonché dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi, nonché ancora allo studio ed alla

conoscenza della materia ordinamentale), sia al superamento di una prova finale, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. Si precisa che i costi di detti corsi dovranno restare nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie assegnate alla Scuola superiore della magistratura, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito va rilevato che l'utilizzazione degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia destinati all'Azione - Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura (pari ad euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) verrà adeguatamente riprogrammata per far fronte alle esigenze formative specificamente introdotte dalla norma illustrata;

- lettere e), f), g) e h) l'individuazione, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, quando occorra procedere alla comparazione delle attitudini dei candidati, di puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in "generalisti" e "specifici", e distinti per tipologia di ufficio, con previsione, altresì, che il legislatore delegato individui, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici destinati a prevalere sugli indicatori generali nella valutazione delle attitudini; laddove: 1) sono indicatori generali quelli apprezzabili rispetto a qualsiasi ufficio direttivo o semidirettivo e la norma ne indica alcuni che tali devono essere considerati: quali l'aver già svolto funzioni direttive o semidirettive; la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, ma anche in incarichi fuori ruolo; le esperienze di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici e le esperienze maturate negli organi di autogoverno quali componenti dei consigli giudiziari o del Consiglio superiore della magistratura, per le conoscenze ordinamentali che derivano dall'aver svolto tale tipologia di attività; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e delle funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio; le capacità relazionali; 2) sono indicatori specifici quelli che denotano specifiche attitudini e capacità rispetto alla tipologia di incarico direttivo o semidirettivo richiesto e la norma ne indica alcuni che tali devono essere considerati, quali: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa funzione direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire o quali i risultati ottenuti nello svolgimento di un precedente incarico direttivo o semidirettivo; in ogni caso prevedendo che, ai fini, della valutazione della attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, della attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

- lettera i) la conservazione, fermo quanto stabilito alla precedente lettera f), del criterio dell'anzianità quale criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori;

- lettera l) la previsione che, ai fini della conferma nell'incarico direttivo e semidirettivo, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura debba sentire i magistrati dell'ufficio e il Consiglio dell'ordine degli avvocati: preziose fonti di conoscenze in ordine alla capacità dimostrata dal capo dell'ufficio di organizzarlo e gestirlo;

- lettera m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma e che l'esito di questa valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

- lettera n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima del decorso di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;

- lettera o) l'espressa previsione della possibilità che la reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio venga ad essere valutata quale fattore ostativo alla conferma nell'incarico direttivo, allo scopo di assicurare l'adozione di provvedimenti organizzativi conformi alle indicazioni provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura e di valorizzare negativamente chi ha già dato prova negativa rispetto alla corretta applicazione degli strumenti organizzativi.

Il **comma 2** detta i criteri cui devono conformarsi le modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché i criteri per modificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

Quanto al primo aspetto, il d.lgs. n.106 del 2006 ha grandemente accentuato il carattere gerarchico dell'organizzazione delle Procure, non incisa in modo decisivo dalla legge n. 269/2006.

I limiti alla discrezionalità organizzativa del Procuratore della Repubblica derivano attualmente soprattutto da fonti secondarie e, più esattamente, dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il disegno di legge delega rende più pregnante il ruolo del CSM.

Si prevede, infatti e in particolar modo, che i principi generali per la formazione del programma organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 siano individuati dal Consiglio superiore della magistratura e che il programma organizzativo, da adottare, di regola, con cadenza quadriennale contenga in ogni caso:

- 1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;
- 2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;
- 3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- 4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- 5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;
- 6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;
- 7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;
- 8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;
- 9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- 10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio.

Viene inoltre previsto che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che al contempo viene semplificata.

Tale previsione assume una portata decisiva nella misura in cui riconduce al controllo del Consiglio superiore della magistratura le scelte del procuratore della Repubblica in materia organizzativa, analogamente a quanto già previsto per gli uffici giudicanti.

In relazione all'intervento di semplificazione del procedimento di adozione delle tabelle organizzative dell'ufficio si è previsto un duplice schema procedimentale.

Il primo incardinato sull'assunto che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici (così come i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero), nonché le relative modifiche, ricevano il parere favorevole del Consiglio giudiziario espresso all'unanimità.

In questo caso, il principio espresso è che il progetto si dovrà intendere approvato, senza, quindi, l'esigenza di uno specifico passaggio al Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, si mantiene ferma la facoltà per i magistrati che hanno proposto osservazioni al progetto di attivare l'intervento del Consiglio superiore della magistratura imponendo una rivalutazione dell'approvazione avvenuta. In questo modo si semplifica e accelera la procedura e si attribuisce un maggior rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, trasformando il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio giudiziario in approvazione definitiva. Al contempo, però, si valorizza e responsabilizza anche il ruolo dei magistrati che, ove abbiano proposto osservazioni, potranno attivare l'intervento del Consiglio superiore della magistratura.

Il secondo modello di procedimento, invece, riguarda il caso in cui le tabelle di organizzazione degli uffici (e i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero), nonché le relative modifiche, abbiano ricevuto parere favorevole del Consiglio giudiziario, ma non in modo unanime.

Anche in questo caso il principio direttivo impone di ritenere i progetti approvati, ma ciò solo ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine determinato dall'invio del parere del Consiglio giudiziario.

Di nuovo, si semplifica e accelera la procedura e si attribuisce un maggior rilievo all'organo di autogoverno di prossimità, trasformando anche il parere favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio giudiziario in approvazione, che può divenire definitiva qualora entro un termine determinato il Consiglio superiore della magistratura non intervenga.

Pertanto, anche rispetto a questo modello si valorizza il contributo dei magistrati che hanno proposto osservazioni, perché si prevede che queste siano inviate al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere del Consiglio giudiziario.

Inoltre, si valorizza lo stesso Consiglio giudiziario e si responsabilizzano i suoi componenti, prevedendo che possa essere adottato anche un parere contrario "di minoranza", che sarà anch'esso inviato al Consiglio superiore della magistratura unitamente al parere di maggioranza del Consiglio giudiziario e alle osservazioni dei singoli magistrati.

Questi invii hanno lo scopo di rendere evidente al Consiglio superiore della magistratura l'esigenza di un esame della pratica e offrono allo stesso organo il contributo critico delle osservazioni e del parere "di minoranza".

Il **comma 3** si occupa di ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche in questo caso allo scopo di meglio orientare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'organo di autogoverno.

La disposizione prevede, in primo luogo, quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per non meno di quattordici anni, precisando che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito. Inoltre, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, la norma impone l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio. Peraltro, nella valutazione delle attitudini, è previsto che siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire, con attribuzione di preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme (da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio) e alla pregressa assunzione delle funzioni di consigliere di corte d'appello e di sostituto procuratore presso la corte d'appello. Inoltre, è prevista l'introduzione di criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che dovrà concludersi con i giudizi di inidoneo, discreto, buono e elevato. Il parere dovrà essere espresso sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti e/o pubblicazioni individuati dai candidati; il parere della commissione potrà essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in relazione allo specifico parametro considerato.

Coerentemente con l'obiettivo perseguito di restituire una maggiore rilevanza all'anzianità quale indice sintomatico di esperienza nell'esercizio delle funzioni, si prevede il superamento del principio di cui all'art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Inoltre, si è onerato il legislatore delegato di prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo.

Da ultimo, in connessione con quanto previsto per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, si prevede, anche per la copertura dei posti di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e la pubblicazione degli atti sul sito del Consiglio superiore.

L'**articolo 3** stabilisce i criteri e principi di delega per la riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità.

L'intervento è articolato su due linee direttrici:

- a) il riconoscimento del diritto ai componenti non togati di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni delle pratiche relative alla progressione in carriera trattate dal consiglio giudiziario;
- b) la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità.

Sotto il primo profilo, l'attuale disciplina - dettata dall'art. 16 del d. lgs. 26/2006 - prevede che "i componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)", e cioè alla formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la

sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, all'esercizio della vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto ed alla formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.

La legge delega valorizza il ruolo dei componenti non appartenenti alla magistratura, riconoscendo ai medesimi il c.d. diritto di tribuna, cioè il diritto di assistere alla seduta senza partecipare alla discussione e deliberazione, anche in relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, allo scopo di accrescere la trasparenza dei procedimenti di valutazione. Sotto il secondo profilo, si è osservato che il regime delle valutazioni di professionalità - dettato dall'art. 11 del d. lgs. 160/2006 - è attualmente imperniato, acquisita l'autorelazione del magistrato, su ben tre o quattro rapporti, pareri o giudizi, formulati da: 1) presidente di sezione o procuratore aggiunto; 2) capo dell'ufficio; 3) consiglio giudiziario; 4) C.S.M.

Per i casi di positivo superamento della valutazione l'esperienza ha evidenziato una sostanziale ripetitività e ridondanza di contenuti che si riverbera anche sulla tempistica della procedura, gravando i vari organi di incumbenti inutilmente onerosi.

Essendo evidente l'impraticabilità di una soluzione che elimini in radice la formulazione dei pareri "positivi" - sia in virtù della loro rilevanza anche per altri profili inerenti alla carriera del magistrato, sia a causa dei potenziali profili di contrasto con la Costituzione che insorgerebbero nel momento in cui l'automatismo si traducesse nella eliminazione di competenze del CSM in tema di promozione - il disegno di legge delega impone di prevedere:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura. L'obiettivo è quello di standardizzare e semplificare il contenuto dell'autorelazione, affinché essa serva unicamente a fornire al capo dell'ufficio gli elementi fattuali (ad esempio, esperienze professionali svolte nel quadriennio, eventuali incarichi di collaborazione, dati statistici e loro "spiegazione" in rapporto agli affari trattati ed all'attività degli altri magistrati dell'ufficio) necessari per conoscere meglio e dettagliatamente l'attività del magistrato;

2) che allorché i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto si limiti ad esprimere una valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione, salva l'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione.

Il tutto imponendo sempre che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

L'**articolo 4** fissa i criteri e i principi di delega per la riforma della disciplina dell'accesso in magistratura.

Facendo propri i risultati cui era pervenuta anche la Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all'accesso alla magistratura ordinaria (DD.MM. 22.12.2017 e 3.1.2018), c.d. Commissione Sirena, è previsto innanzitutto il ritorno ad un concorso di primo grado e cioè ad un meccanismo di accesso diretto al concorso da parte di tutti i laureati in giurisprudenza, senza restringimenti aprioristici della platea dei partecipanti.

Tale soluzione consente di abbassare l'età media dell'ingresso in magistratura e di evitare quei lunghi periodi di attesa che precludono la partecipazione al concorso agli appartenenti alle famiglie meno abbienti.

L'accesso diretto al concorso post laurea deve comportare un riposizionamento della funzione degli attuali istituti di formazione pre-concorsuale, soprattutto con riferimento alle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il disegno di legge delega, al riguardo, persegue l'obiettivo di accelerare il percorso formativo pre-concorsuale, anticipando la possibilità di accedere ai tirocini formativi già durante il corso di laurea, ove vi sia regolarità nel superamento degli esami curriculari.

In questa prospettiva, è previsto che il Governo, nell'esercizio della delega, consenta di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98 al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

In queste medesime prospettive si è anche previsto di consentire alla Scuola superiore della magistratura di organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, stabilendo che questa attività venga svolta in favore di laureati in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che abbiano già dimostrato un interesse per l'accesso alla magistratura svolgendo proficuamente il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui allo stesso articolo 73 indicato. E' stato anche fissato come specifico criterio di delega che (almeno) parte dei costi sia a carico dei partecipanti.

La norma incide anche sullo svolgimento delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura. Attualmente, esse vertono su dieci gruppi di materie e diciassette materie, tra le quali anche "elementi fondamentali di diritto romano". Tenuto conto del tempo limitato a disposizione dei candidati per prepararsi all'esame orale e della necessità di contenere la durata della prova orale entro un tempo ragionevole, in presenza di un numero di materie così imponente è inevitabile che i componenti della commissione non possano svolgere un esame approfondito delle conoscenze dei candidati e della loro capacità di ragionamento. La legge delega prevede quindi di limitare il numero delle materie oggetto della prova orale, individuando quelle che dovranno essere certamente mantenute nel diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto del lavoro ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, già previsto dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 160 del 2006.

L'**articolo 5** detta criteri per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti delle norme delegate, anche mediante modifiche alla formulazione e alla collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e del decreto legislativo

20 febbraio 2006, n. 106, nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega

Capo II

Il Capo II del disegno di legge detta una serie di disposizioni di riforma dell'ordinamento giudiziario di immediata applicazione.

L'**articolo 6** innova radicalmente la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, riscrivendo l'art. 115 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 in modo tale che le competenze e l'organico di quell'ufficio tornino ad essere quelle originarie, mutate nel corso del tempo (per effetto degli interventi effettuati con l'art. 74, comma 1, lett. a), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che creò la figura dell'assistente di studio, nonché con l'art. 1 del d.l. 31 agosto 2016 n. 168 conv. con modif. dalla legge L. 25 ottobre 2016 n. 197, che ha introdotto l'ulteriore figura del magistrato addetto al massimario applicato con funzioni di legittimità alle sezioni civili e penali, da ultimo addetto, ex art. 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente alla sezione tributaria) con trasformazione dell'ufficio in "bacino" di supporto alla concreta attività giurisdizionale della Corte di cassazione, non del tutto legittima, alla luce del fatto che sono ben diverse le qualità professionali richieste per l'accesso al massimario da quelle previste per l'accesso alla Corte di cassazione. Funzioni di supporto che non sono neppure più necessarie alla luce dell'aumento di organico della stessa Corte di 48 consiglieri e 4 presidenti di sezione.

Il rinnovato art. 115 prevede, quindi, che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, stabilendo che al predetto ufficio possano, però, essere designati solo magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. Requisiti introdotti allo scopo di richiedere anche per l'accesso a questa delicata funzione un bagaglio di esperienza effettiva nell'attività giurisdizionale particolarmente significativo.

A questo stesso scopo si è, altresì, chiarito che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

Un simile intervento ha imposto l'adozione anche di due previsioni transitorie: la prima allo scopo di chiarire che fino al momento in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo resterà superiore alla nuova dotazione organica non potranno essere effettuate nuove pubblicazioni di posti; la seconda per confermare che l'utilizzo dei magistrati addetti al massimario nelle funzioni previste prima della modifica resta possibile, ma solo finché il numero dei magistrati addetti all'ufficio sarà superiore alla nuova dotazione organica e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero.

L'**articolo 7** introduce ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

In particolare, viene ampliata l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'articolo 7-bis, dilatandola a quattro anni rispetto agli attuali tre, in quanto da tempo la prassi ha segnalato come l'attivazione dell'intera procedura di rinnovo delle tabelle dell'ufficio ogni tre anni è assai gravosa per gli uffici e non appare necessaria, anche perché nuove esigenze organizzative vengono gestite con le ordinarie procedure di modifica.

Inoltre, si è stabilito che il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, decorso il quale è possibile essere trasferiti ad altra sede, sia in via ordinaria ridotto a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, rispetto ai quattro anni vigenti per tutti i magistrati, in considerazione dell'aggravio che rappresenta per il magistrato destinato alla prima sede la permanenza protratta presso quella sede: di certo aggravio maggiore rispetto al quello che invece affronta il magistrato che si trova in una sede già oggetto di un precedente trasferimento. Soluzione che, peraltro, può permettere anche un impiego meno gravoso del magistrato di nuova nomina presso sedi ordinariamente non coperte agevolmente.

Peraltro, la soluzione adottata ratifica a regime una disposizione identica già introdotta, ma solo in via eccezionale, dall'art. 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il cui comma 1-ter prevede che "per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017".

Al contrario, rispetto al medesimo aspetto, si è, invece, estesa la disposizione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (che obbliga ad una permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta) anche al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, la cui applicazione era, invece, senza alcuna valida ragione, esclusa dall'articolo 195 del medesimo regio decreto n. 12 del 1941, che viene contestualmente abrogato.

Invece, si è, in generale, escluso che il limite temporale dei quattro anni possa precludere il mutamento di funzioni allorché le funzioni alle quali si ambisce siano quelle apicali di primo presidente della corte di cassazione e di procuratore generale presso la corte di cassazione. Deroga dettata dall'esigenza di non restringere la platea degli aspiranti a questi incarichi di massimo vertice. Infine, è parso necessario un intervento sull'art. 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941 che detta i criteri generali cui si deve attenere il dirigente nell'organizzazione e distribuzione del carico di lavoro, anche in connessione con l'intervento di cui si dirà in sede di esame dell'innovazione apportata (con l'art. 11 del disegno di legge in esame) all'articolo 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Per questo aspetto si è stabilito che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro debba garantire obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicurare costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.

Un intervento che muove dalla consapevolezza che spesso elementi di inefficienza degli uffici derivano anche da un cattivo governo delle regole di distribuzione del lavoro, sia tra le sezioni, che, all'interno di esse, tra i diversi magistrati, sia all'interno dei singoli collegi.

L'**articolo 8** interviene sull'articolo 3, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 per ampliare i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, includendovi anche il caso in cui al magistrato sia già accertato uno stato di infermità incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 9 introduce una serie composta di innovazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, che si occupa della materia degli illeciti disciplinari.

In primo luogo, vengono introdotti una serie di illeciti connessi al nuovo ruolo riconosciuto ai dirigenti (sia dell'ufficio che delle singole sezioni) di monitoraggio e intervento per rimuovere situazioni di crisi (descritte dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che si introducono con l'art. 11 del presente disegno di legge), che interessano il singolo magistrato o un'intera sezione: il singolo magistrato per la presenza di numerosi ritardi nel deposito dei provvedimenti, la sezione per la presenza di trend di smaltimento negativi.

Il tutto secondo un'impostazione innovativa che, da un lato, impone concreti e continui monitoraggi della situazione sia rispetto al singolo che rispetto alle sezioni e, dall'altro, qualifica quelle problematiche come di interesse dell'intero ufficio e ne impone la risoluzione.

Al riguardo, in primo luogo, è punita l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative volte a rimuovere quelle situazioni di crisi, sanzionandola anche con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive, in caso di reiterata violazione di quegli obblighi di intervento.

Ma allo stesso modo è sanzionata anche l'omissione, da parte del capo l'ufficio o del presidente di una sezione, dell'obbligo di comunicare, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, le condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i ritardi nel deposito dei propri provvedimenti.

In modo conseguente e connesso è punita anche l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte per eliminare i suoi ritardi, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di quelle misure, delle condotte che le hanno imposte, se si tratta, ovviamente, di condotte a lui attribuibili, ben potendo i ritardi derivare anche da una distribuzione del lavoro non conforme ai criteri già visti introdotti con la modifica apportata all'art. 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941.

L'intervento di riforma ha anche offerto l'occasione per innestare nel sistema disciplinare relativo ai magistrati l'istituto della riabilitazione (articolo 25-bis), già previsto per numerosi ambiti disciplinari. Al riguardo si sono fissati plurimi presupposti. Il primo di natura oggettiva, in quanto l'istituto è previsto solo per l'ammonimento e la censura.

Il secondo di natura meramente temporale, in quanto si è stabilito che prima di poter proporre l'istanza di riabilitazione debbano essere trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari sono state applicate.

Gli ulteriori presupposti attengono, invece, ad accertamenti di merito, idonei ad esprimere la meritevolezza del beneficio.

Per questo aspetto, il magistrato sanzionato deve aver conseguito (dopo il momento in cui l'illecito è stato commesso) la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, oppure due valutazioni di professionalità successive, nel caso di applicazione della sanzione della censura.

Inoltre, il magistrato non deve essere stato successivamente sanzionato disciplinarmente (a meno che quella sanzione non sia stata oggetto di riabilitazione) o anche solo essere destinatario di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Questa soluzione ha imposto di predisporre una disciplina specifica per il caso in cui il magistrato avesse già conseguito l'ultima valutazione di professionalità (la settima) nel momento in cui l'illecito è stato commesso o la consegua prima del perfezionarsi dei presupposti indicati, come accade allorché avesse già conseguito la sesta valutazione al momento del fatto e sia stato sanzionato con l'ammonizione (che richiede due ulteriori valutazioni per ottenere la riabilitazione).

In questo caso, si è ritenuto di prevedere che, nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonizione, ove il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, di imporre il decorso di quattro anni dal conseguimento di detta valutazione, onerando l'istante di dare prova della positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

Invece, nel caso di applicazione della sanzione della censura, si è ritenuto di prevedere che, ove il magistrato abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità debba attendere il decorso di quattro anni dal conseguimento di detta valutazione durante e che egli dia provata della sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno oppure che diva prova della sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per un periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità se già posseduta al momento di commissione dell'illecito.

La riabilitazione, infine, non può essere concessa nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.

Rispetto a questo istituto si è, da ultimo, ritenuto necessario introdurre una norma di natura transitoria, diretta a rendere applicabili l'istituto anche alle sanzioni già irrogate in data precedente all'entrata in vigore della legge.

L'**articolo 10** introduce, con portata direttamente precettiva, alcune modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160, allo scopo di porre immediatamente un freno alla degenerazione che si è visto caratterizzare la delicatissima attività di selezione dei dirigenti degli uffici e dei presidenti delle sezioni.

Un aspetto che non presenta profili negativi solo per la deviazione dei comportamenti di singoli, ma che ha ricadute immediate sull'efficienza del sistema giustizia, sia perché comporta che la selezione dei magistrati addetti a gestire e organizzare gli uffici avviene senza alcuna reale valutazione del merito e delle capacità, sia perché produce una serie di comportamenti dei singoli magistrati funzionali solo ad acquisire titoli per la carriera piuttosto che a dare pienamente il proprio contributo all'esercizio concreto ed effettivo della giurisdizione.

L'introduzione di fasce di anzianità, quale presupposto idoneo a delimitare la gamma degli aspiranti legittimati a concorrere ha una funzione di moralizzazione (perché riduce lo spazio di discrezionalità del CSM e attenua le spinte carrieristiche dei magistrati più giovani) e si fonda sull'assunto che la più ampia esperienza professionale costituisca già un valore positivo.

Nel dettaglio è previsto che non siano valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano, presentano, per le funzioni semidirettive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni e, per le funzioni direttive, un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni. E si è disposto, al fine di evitare operazioni mirate a delimitare artatamente la fascia, inducendo la partecipazione al concorso di magistrati anziani, che la fascia di anzianità rilevante sia delimitata a partire dal più anziano degli aspiranti ritenuto idoneo fra quelli legittimati.

Inoltre, il peso dell'anzianità di servizio nella delimitazione della fascia è temperato dalla valorizzazione, quale elemento di estensione degli aspiranti oltre la fascia, anche di un'anzianità "nelle funzioni", in particolare per quegli uffici nei quali la specializzazione delle funzioni è riconosciuta dallo stesso ordinamento.

Infatti, per funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13 (ossia di procuratore nazionale antimafia), di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni semidirettive di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (ossia le sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, le sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; le sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare), si è previsto che siano valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le loro funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso.

Inoltre, con portata generale, l'anzianità "nelle funzioni" si è ritenuto che possa consentire di recuperare sempre l'aspirante ultrafascia, allorché abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, purché in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso e purché si tratti di un candidato che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo.

Il tutto da indicare con espressa motivazione.

Oltre allo specifico onere motivazionale, sembra che questa formulazione consenta di superare possibili limitazioni derivanti dal meccanismo delle fasce, ma senza aperture incontrollate ad una discrezionalità senza regole, essendo imposto che l'aspirante abbia maturato specifiche esperienze nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, e sempre che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo: il tutto in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto è oggetto di concorso.

Sempre nell'articolo 10 si è, infine, inteso rafforzare la distinzione tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, con una modifica delle disposizioni che riguardano il passaggio dalle une alle altre, riducendo l'attuale possibilità di quattro passaggi a soli due.

Questa previsione ha ovviamente imposto un intervento diretto a regolare la posizione di quei magistrati che prima dell'entrata in vigore della legge abbiano già effettuato almeno un cambio di funzioni (ma non esaurito le quattro possibilità previste), stabilendo che per questi ultimi sia ancora possibile sempre e solo un ultimo mutamento.

Rispetto al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160, da ultimo, sono stati altresì modificati i limiti di età previsti dall'articolo 35 per l'assunzione di funzioni direttive, parificando tutte le funzioni, ad esclusione di quelle apicali.

Per quelle apicali, escluse dalla parificazione, si è, peraltro, introdotto un limite, prima non esistente, imponendo che anche per esse sia garantita la copertura delle funzioni per almeno due anni.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto l'istituto dei programmi di gestione, estendendo l'applicazione di tali programmi anche al settore penale, nel quale,

ovviamente, diviene essenziale il confronto anche con il Procuratore della Repubblica e l'attuazione dei criteri di priorità, sia elaborati dalla legge, sia individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

Nello stesso contesto è stato dato contenuto concreto anche all'impostazione di cui si è detto sopra, in forza della quale si vuole che il dirigente dell'ufficio non si limiti ad elaborare il programma di gestione, ma monitorizzi costantemente l'ufficio, sia rispetto alle attività del singolo magistrato che rispetto alle attività delle diverse sezioni e intervenga appena emergano problematiche che inficino l'efficienza dell'ufficio.

In particolare, viene imposto al capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. Con onere di verifica trimestrale della concreta funzionalità del piano. Inoltre, nella predisposizione e nella verifica di operatività del piano è coinvolto anche il Consiglio giudiziario, o, nel caso il problema riguardi un magistrato della Corte di cassazione, il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, anche allorché il piano non comporti modifiche tabellari; tali organi di autogoverno possano collaborare nell'elaborazione del piano, indicando interventi diversi da quelli adottati.

In termini ancora più ampi, un medesimo onere di controllo e di intervento è imposto al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento. Di nuovo, con una verifica periodica (semestrale in questo caso) della concreta funzionalità e con l'intervento a supporto del Consiglio giudiziario o, nel caso il problema riguardi sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio direttivo.

Peraltro, rispetto a queste attività è fortemente responsabilizzato anche il presidente di sezione, che deve segnalare immediatamente al capo dell'ufficio la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, nonché la presenza di un aumento nelle pendenze della sezione: in entrambi i casi la norma introdotta prevede che il presidente debba indicare le cause delle constatate disfunzioni.

In conformità all'ideale per cui le problematiche interne all'ufficio debbono essere di interesse di tutti i magistrati e che il contributo di tutti sia rilevante nella risoluzione delle stesse, in caso di gravi ritardi di uno o più magistrati, si prevede che anche costoro siano chiamati ad individuarne le cause, mentre in caso di problematiche che investono la sezione si stabilisce che tutti i magistrati della sezione siano parimenti chiamati a collaborare per indicarne le cause.

CAPO III

Il Capo III detta disposizioni di immediata applicazione in materia di eleggibilità, di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Si tratta di una materia connotata da particolare delicatezza, che impone al legislatore un attento bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti ai fini di un corretto rapporto tra magistratura e istituzioni politiche.

Seppure con riferimento alle limitazioni al diritto dei magistrati d'isciversi a partiti politici, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2018, ha osservato che "La Costituzione [...] mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica".

A questo riguardo, in precedenza, la Corte costituzionale aveva chiarito che "deve riconoscersi [...] che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel Capo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri".

La Corte costituzionale ha aggiunto che "nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica".

Quanto al divieto legislativo di iscrizione ai partiti politici, ancora nella sentenza n. 224 del 2009, si sottolinea come esso non si ponga in "contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l'accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni".

In tale cornice costituzionale si inserisce la disciplina legislativa che si illustra.

Per effetto dell'**articolo 12** (Eleggibilità dei magistrati), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono altresì eleggibili alla carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Ancora, l'ineleggibilità riguarda anche l'assunzione dell'incarico di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

L'applicazione di tali disposizioni è esclusa per i magistrati in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, sul presupposto che altrimenti per costoro verrebbe ad essere introdotta di fatto una radicale ineleggibilità, essendo sempre incluso il loro ufficio nella circoscrizione elettorale.

In aggiunta a quanto così previsto, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi, salvo i casi di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive o del consiglio regionale o comunale (nei comuni con le dimensioni indicate al comma 1) rispetto ai quali occorre che i magistrati siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

Le limitazioni previste dal comma 1 non si applicano ai casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

In forza dell'**articolo 13**, invece, è previsto che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere incarichi di governo statale (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), regionale (sottosegretario regionale, assessore regionale) o locale (assessore comunale) se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa; l'aspettativa, che deve durare l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico, comporta, (in forza dell'articolo 14), il collocamento fuori ruolo del magistrato.

L'**articolo 14** disciplina lo status dei magistrati in costanza di incarico di governo nazionale, regionale o locale, stabilendo che in conseguenza dell'aspettativa il magistrato è fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento, ma senza possibilità di cumularlo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, oppure può optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Mentre il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

L'**articolo 15** disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ma non siano stati eletti.

Al riguardo, con esclusione, per quel che si è già detto, dei magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, a tutti coloro che si sono candidati ma non sono stati eletti (alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti) è preclusa la ricollocazione in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza anche se in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; parimenti è stata loro preclusa anche la ricollocazione in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

Inoltre, il ricollocamento in ruolo è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di quelle di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Pertanto, i limiti e i divieti di cui alle previsioni ora analizzate hanno una durata di tre anni, fermo, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'**articolo 16**, invece, disciplina il ricollocamento dei magistrati a séguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo.

In questo caso, ove le cariche elettive abbiano avuto una durata superiore a sei mesi, alla cessazione del mandato i magistrati (qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio) saranno inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia o di altro Ministero, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

Si è ritenuto necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova disposizione non si applicherà alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 17** (ricostruzione della carriera) prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rispettivamente, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, oppure dal Governo saranno disciplinati l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia oppure in un ruolo autonomo dei Ministeri diversi dal Ministero della giustizia. Con indicazione delle relative funzioni.

L'**articolo 18** disciplina in forme diverse l'assunzione di cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli visti sopra (con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti), stabilendo che per l'intera durata del mandato all'assunzione di quelle cariche consegue l'aspettativa obbligatoria senza assegni.

Rispetto all'assunzione di queste cariche è disciplinato il ricollocamento in ruolo, stabilendo, però, che esso dovrà avvenire in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato amministrativo; solo dopo tre anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato ad un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato.

Queste limitazioni non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

Si è ritenuto necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova disposizione non si applicherà alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della presente legge.

In questo contesto l'**articolo 19** si occupa anche del ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e vicecapo presso uffici di diretta collaborazione, di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, stabilendo che non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico. Fatto salvo, però, il caso in cui l'incarico direttivo sia stato già ricoperto in precedenza.

Anche per questo ricollocamento si è ritenuto necessario dettare una norma transitoria, al fine di escludere che la disposizione relativa alla preclusione alla proposizione di domande per incarichi direttivi operi nei confronti di magistrati che abbiano assunto tali incarichi prima della data di entrata in vigore della legge.

CAPO IV

Il Capo IV del disegno di legge illustrato contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si intende riformare il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, nonché la sua costituzione e il suo funzionamento. Con questa parte dell'intervento normativo, infatti, ci si propone di contrastare l'emergente, patologico, fenomeno del "correntismo" nella magistratura, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno, nei limiti del quadro costituzionale dell'articolo 104, quarto comma, che delinea la composizione del Consiglio superiore della magistratura prevedendo l'elezione dei componenti togati da parte dei magistrati e di quelli di estrazione parlamentare.

Le disposizioni sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura sono maturate dalla attenta valutazione circa la necessità che l'intervento normativo in parola parta dalla indiscutibile premessa che il Consiglio superiore è un organo di rilevanza costituzionale, deputato a

garantire sia l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sia l'effettiva operatività della giurisdizione. Ne consegue che la composizione del Consiglio, quale organo elettivo e per alcuni versi rappresentativo del corpo giudiziario, deve assicurare al meglio la realizzazione dei valori enunciati dalla Carta costituzionale come propri dell'ordine giudiziario, senza che prevalgano logiche di schieramento o di appartenenza.

Va considerato a tale riguardo che il vigente meccanismo elettorale per la nomina dei magistrati al Consiglio superiore, fondato su un sistema maggioritario senza voto di lista e articolato su tre collegi unici nazionali (uno per ciascuna categoria funzionale) nei quali vengono presentate candidature individuali, si è ispirato al dichiarato proposito di contrastare talune degenerazioni correntizie e di impedire indebite interferenze di gruppi associativi. Nei fatti questo scopo non è stato raggiunto. Piuttosto ha determinato l'effetto, sicuramente opposto a quello voluto dalla legge 28 marzo 2002 n. 44, di limitare i candidati ad un numero corrispondente o comunque di poco superiore a quello degli eleggibili per effetto di intese preventive agevolmente controllate dai gruppi associativi. Di qui le numerose e pressoché unanimi critiche e la necessità di rivedere le modalità di elezione, evidenziate, tra gli altri, dalle commissioni ministeriali che, negli ultimi anni, sono state incaricate di affrontare il tema.

L'esigenza immediata dell'intervento normativo - declinato in termini di norme immediatamente precettive per la necessità di porre rimedio all'urgente contingenza determinata dalla manifesta, anomala disfunzionalità dell'organo - deriva dalla necessità di dare un segnale di discontinuità rispetto al sistema vigente, a proposito del quale, come si è detto, le critiche sono state pressoché unanimi.

Il nuovo modello intende perseguire le seguenti specifiche finalità:

- garantire la possibilità di scelta tra un'ampia platea di aspiranti (uomini o donne magistrati) ai quali sia dato porersi come candidati senza la necessità di una designazione da parte di gruppi associativi;
- consentire al candidato, per una concreta possibilità di elezione, di promuovere uno specifico programma culturale in tema di governo della magistratura, di rappresentare efficacemente una data esperienza professionale e di mostrare concretamente adeguate competenze ordinamentali mediante la presentazione della candidatura in collegi di dimensioni distrettuali o subdistrettuali nei quali egli eserciti le proprie funzioni;
- assicurare la prossimità del candidato all'elettorato (con conseguente disintermediazione dei gruppi associativi) mediante una contiguità territoriale, nonché una tendenziale parità numerica del corpo elettorale in ciascun collegio, con il necessario smembramento dei distretti più numerosi in diversi collegi;
- depotenziare l'influenza delle correnti sull'esito elettorale, prevedendo un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali con previsione della facoltà per l'elettore di votare, nell'ambito del collegio uninominale, sino a quattro candidati di genere diverso, diversamente "pesati" secondo l'ordine di indicazione del voto di preferenza sulla scheda ai fini del passaggio al secondo turno, nel caso in cui nessun candidato ottenga al primo turno di votazione almeno il sessantacinque per cento dei voti validamente espressi;
- assicurare comunque la rappresentanza delle categorie di magistrati (legittimità e merito) prevedendo che, nell'apposito collegio costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e del Tribunale superiore delle acque pubbliche siano eletti i due magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

- eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica mediante la limitazione della eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare che ricoprono o abbiano ricoperto cariche politiche;
- evitare l'attribuzione di vantaggi di carriera o di ricollocamento in ruolo per i consiglieri che hanno cessato di far parte del Consiglio, precludendo per un congruo periodo la possibilità che abbiano accesso ad incarichi direttivi o semidirettivi o che possano essere nuovamente collocati fuori ruolo;
- assicurare equità e contenimento della spesa pubblica, evitando sperequazioni eccessive a favore di magistrati che hanno solo la particolarità di compiere un dovere al servizio di tutti, mediante l'adeguamento del trattamento economico dei componenti anche di diritto del Consiglio superiore ai limiti di retribuzione previsti per i titolari di rapporti con le pubbliche amministrazioni e per i componenti e vertici delle autorità amministrative indipendenti.

Le finalità sopra richiamate sono attuate con le disposizioni contenute nel Capo IV, che reca modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 916.

In particolare, l'**articolo 20** contiene modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), riportandolo a trenta complessivi, di cui venti magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento. Viene così ripristinata una composizione che consente all'organo un funzionamento più celere ed efficiente, secondo la fisionomia che il Consiglio aveva prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2002 n. 44. Unitamente agli ulteriori interventi sul funzionamento (e segnatamente quelli riguardanti la sezione disciplinare), la modifica consentirà al Consiglio di svolgere le funzioni costituzionalmente ad esso assegnate con maggiore tempestività e rigore.

L'**articolo 21** reca modifiche alla composizione delle commissioni (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), in primo luogo, stabilendo che le commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non possono essere formate dai componenti effettivi della sezione disciplinare e, in secondo luogo, introducendo la regola del sorteggio per stabilire la composizione di tutte le sezioni.

La finalità del primo intervento è quella di differenziare i compiti nell'ambito delle pur unitarie attribuzioni del Consiglio per consentire un ordinato e tempestivo svolgimento delle medesime funzioni.

La finalità del secondo intervento, invece, è di impedire la distribuzione dei posti tra le correnti all'interno degli organi attraverso cui si svolgono le funzioni di autogoverno, affermando, al contempo, il principio per cui ogni componente, in quanto rappresentante di tutti i magistrati, è del tutto equivalente all'altro nell'esercizio di quelle funzioni.

Con le modifiche apportate dall'**articolo 22** al numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare e ai meccanismi di funzionamento della stessa (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), si dà vita ad una sezione disciplinare altamente specializzata e organizzativamente autonoma rispetto all'attività delle altre commissioni. La disposizione illustrata porta a cinque, da quattro, il numero dei componenti supplenti della predetta sezione, anche al fine di garantire l'indefettibilità dell'organo nelle ipotesi di incompatibilità nella composizione (Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2003); individua i componenti effettivi ed i componenti supplenti (si tratta di un componente eletto dal

Parlamento, di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, di tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) e disciplina in modo innovativo le modalità di funzionamento della sezione, prevedendo che essa deliberi mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati. Con la previsione che dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente indicati come effettivi diventano componenti supplenti.

Il successivo **articolo 23** reca modifiche al meccanismo di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, previste dall'articolo 5 della legge n. 195 del 1958. Coerentemente con l'aumento del numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, viene modificato il *quorum* costitutivo e si prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e sette consiglieri c.d. "laici", cioè eletti dal Parlamento.

L'**articolo 24**, interviene sull'art. 7 della legge n. 195 del 1958, per ribadire la piena efficacia, ma al contempo per introdurre alcune modifiche coerenti con il sistema complessivo e con l'esperienza pratica per cui un apporto rilevante alla segreteria è dato anche da magistrati collocati fuori ruolo presso quell'ufficio.

In particolare: viene abrogata la norma (già ritenuta abrogata di fatto dal CSM) per cui l'incarico di segretario avrebbe una durata diversa da tutti i normali incarichi fuori ruolo e viene ratificata la possibilità (già attuata in via di fatto dal CSM) di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione anche altri magistrati, pur fissando un numero massimo di quindici, per tener conto dell'ampiezza delle attività dimesse al Consiglio.

Peraltro, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del Consiglio superiore della magistratura si è imposto che tutti i magistrati addetti alla segreteria, dal segretario ai collaboratori, siano selezionati tramite un concorso, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Peraltro, trattandosi di incarichi di alto valore tecnico lo strumento più idoneo a selezionare chi deve assumere quelle funzioni è certamente il concorso, che, al contempo, contribuisce a superare le degenerazioni alle quali si è assistito anche in questo momento delicato dell'operare dell'organo di autogoverno, con selezioni effettuate solo secondo logiche di appartenenza, che hanno contribuito a stabilizzare l'ingerenza nel Consiglio superiore da parte delle correnti interne all'Associazione nazionale magistrati, la quale si esercita anche e soprattutto tramite il controllo del suo apparato amministrativo.

Con l'**articolo 25** si intende compiere la medesima operazione appena descritta, ma con riferimento all'ufficio studi; anche rispetto a quest'organo ribadendo la piena efficacia dell'articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958, ma, al contempo, introducendo alcune modifiche coerenti con il sistema complessivo e con l'esperienza pratica per cui un apporto rilevante all'ufficio studi è dato anche da magistrati collocati fuori ruolo presso quell'ufficio.

In particolare: viene ratificata la possibilità (già attuata dal CSM) di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo anche magistrati (da collocare fuori ruolo), ma aggiungendo in questo caso anche la possibilità che a quell'incarico siano chiamati anche professori ordinari di ruolo di prima fascia e avvocati iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi, fissando un

numero massimo di otto componenti esterni, per tener conto dell'ampiezza delle attività dimesse al Consiglio.

Peraltro, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del Consiglio superiore della magistratura si è imposto che anche questi componenti esterni siano selezionati tramite un concorso, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Anche in questo caso, trattandosi di incarichi di alto valore tecnico lo strumento più idoneo a selezionare chi deve assumere quelle funzioni è certamente il concorso, che, al contempo, contribuisce a superare le degenerazioni alle quali si è assistito anche in questo momento delicato dell'operare dell'organo di autogoverno, con selezioni effettuate solo secondo logiche di appartenenza.

L'apertura a componenti esterni contribuisce ad elevare la possibilità di apporti tecnicamente utili e ad arricchire l'attività dell'ufficio con apporti di esperienze culturali e formative esterne alla magistratura.

Con l'**articolo 26** viene adeguato il disposto dell'art. 10-bis della legge n. 195 del 1958 (che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici), al fatto che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni.

Con l'**articolo 27** si interviene sul disposto dell'art. 11 della legge n. 195 del 1958, da un lato, per confermare che anche la commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi è formata tramite sorteggio, in questo caso confermando massimamente l'utilità di questo metodo di selezione per porre un freno alla spartizione di quegli incarichi secondo logiche di appartenenza, che passano, prima, dalla spartizione tra i diversi gruppi dei posti all'interno della stessa commissione che si occupa del conferimento di quelle funzioni.

Per altro aspetto, invece, l'innovazione introdotta, che vieta la costituzione di gruppi all'interno del Consiglio superiore e che afferma il principio per cui i componenti operano in piena indipendenza ed imparzialità, ha una funzione principalmente simbolico-programmatica, stigmatizzando la pratica (ispirata all'organizzazione parlamentare) di costituirsi in "gruppi" all'interno del Consiglio. Pratica attuata solo in via di fatto, ma fortemente presente e visibile, tanto che i diversi componenti si presentano e rapportano con l'esterno come, appunto, "gruppi", per di più nominati esattamente come le correnti che quei componenti hanno candidato. In tal modo, confermando che le correnti (che sono soggetti privati legittimi all'interno dell'Associazione nazionale magistrati) operano, impropriamente, all'interno dell'organo di autogoverno di tutti i magistrati e ne determinano le scelte. L'**articolo 28** con la richiamata finalità di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica, introduce una limitazione alla eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare disponendo che gli stessi non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni.

L'**articolo 29** concerne modifiche alla disposizione dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in materia di componenti eletti dai magistrati e introduce un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali di dimensione distrettuale, pluridistrettuale o subdistrettuale (ad eccezione del collegio di legittimità ove è previsto che siano eletti due componenti).

Sono stabiliti in primo luogo i criteri di individuazione dei diciannove collegi, stabilendo che ciascuno comprenda un numero di elettori che si avvicini ad un diciassettesimo del corpo elettorale (la proporzione è stabilita sul corpo elettorale depurato dai magistrati che sono inclusi nel collegio speciale di legittimità e nel collegio che comprende i magistrati fuori ruolo) e che sia rispettato, ove

possibile, il principio di continuità territoriale. E' previsto che i collegi siano composti da uno o più distretti di corte di appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari.

Per le peculiarità dimensionali e di composizione del distretto della Corte di appello di Roma e degli uffici nazionali in esso inclusi si prevede che uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Un ulteriore collegio, per ragioni di omogeneità dimensionali, è previsto sia costituito dai magistrati collocati fuori ruolo e dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

I collegi saranno specificamente individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Si provvede a definire le regole del procedimento elettorale, chiarendo che esso si svolge in due turni nell'ambito del medesimo collegio uninominale: al primo turno (con esclusione per il collegio di Cassazione che elegge due componenti solo al secondo turno) viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti, in mancanza si svolgerà il secondo turno tra i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti validi, computati secondo un parametro di ponderazione.

Più precisamente, il comma 7 stabilisce che nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Con la precisazione, di pregio particolare, per cui se l'elettore esprime più di una preferenza dovrà indicare in modo alternato candidati di genere diverso.

Il comma 8 aggiunge che i magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie e che i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel collegio di appartenenza come specificato ai commi 2 e 3. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di trenta magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.

Peraltro, per ampliare la gamma dei soggetti eleggibili e permettere un canale di accesso alla candidatura diversa dalla presentazione, ritenendo che l'autogoverno sia un dovere di tutti i magistrati, si è imposto che in ogni collegio debbano essere previste almeno dieci candidature, le quali, ove non siano raggiunte con le candidature volontarie, saranno integrate da candidati estratte a sorte. L'estrazione, in seduta pubblica, riguarderà un numero di magistrati pari al quadruplo di quelli necessari, i cui nominativi saranno inseriti in un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine di estrazione. I magistrati estratti a sorte saranno candidati nel collegio, ove non manifestino la loro indisponibilità (nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione), seguendo l'ordine di estrazione.

Allo stesso modo per consentire un'effettiva possibilità di equilibrata composizione di genere dell'organo di autogoverno, si è altresì previsto che le candidature debbano rispettare una perfetta parità fra i generi. Anche per questo aspetto si è previsto che ove le candidature volontarie non garantiscano questo risultato, si procederà all'individuazione, tramite estrazione, di un numero di

magistrati del genere meno rappresentato pari a quello dei candidati del genere maggiormente rappresentato. In modo identico a quanto si è già visto il numero dei magistrati estratti sarà pari al quadruplo di quelli mancanti, dovendo garantire ai singoli la possibilità di non accettare la candidatura.

Il comma 9 disciplina la formula elettorale in base alla quale viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio almeno il sessantacinque per cento dei voti validamente espressi, ad eccezione, come detto, per il collegio di legittimità. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo si procede al secondo turno di votazioni tra i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio; ai fini del computo della maggioranza necessaria per l'accesso al secondo turno ai voti espressi nel primo turno di votazione per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,90; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al quarto posto si applica un coefficiente pari a 0,70.

Al secondo turno di votazione ogni elettore potrà ancora esprimere sino a due preferenze, con l'onere, ove l'elettore esprima più di una preferenza, di doverle indicare per candidati di genere diverso. Anche in questo caso i voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

Nel collegio di legittimità, parimenti, al secondo turno di votazione accederanno i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, computati nello stesso modo indicato per gli altri collegi, e al secondo turno saranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche in questo caso al secondo turno di votazione, che si deve sempre svolgere il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di spoglio, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, con la precisazione che se l'elettore intende esprimere più di una preferenza, le stesse dovranno essere espresse per candidati di genere diverso. Parimenti agli altri collegi, i voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

L'**articolo 30** reca modifiche all'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in materia di elettorato attivo e passivo, introducendo ulteriori ipotesi di ineleggibilità, per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore.

L'**articolo 31** del testo illustrato sostituisce l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 che riguarda la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. Sono apportate, rispetto al testo vigente, modifiche volte a coordinare la disposizione con le innovazioni del sistema elettorale, definendo con stringenti scadenze temporali (ma di durata più ampia) le attività volte alla verifica delle candidature e alla loro eventuale integrazione tramite la procedura del sorteggio, nonché alla pubblicazione degli elenchi dei candidati.

Lo stesso può dirsi, quanto alla conservazione dell'impianto originario e al mero adeguamento al nuovo sistema elettorale, per l'**articolo 32** che sostituisce l'articolo 26 della legge del 1958 sulle operazioni di voto, con l'aggiunta di rilievo per cui in caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo (che impone il voto alternato per genere), sono altresì nulli il voto che rispetto a quello precedente viola il criterio dell'alternanza e i voti successivi ad esso. Mentre in caso di violazione dei criteri di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e all'articolo 10, quarto

periodo, è altresì nullo il secondo voto di preferenza che non sia dato ad un candidato di genere diverso.

Interamente innovato è, invece, l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sulle operazioni di voto (scrutinio e dichiarazione degli eletti) ad opera dell'**articolo 33** del testo illustrato.

Al riguardo, è previsto, coerentemente con il nuovo sistema, che la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio e determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2 (di legittimità), sono dichiarati eletti al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Negli altri collegi è dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda.

Ove nessuno raggiunga la maggioranza necessaria al primo turno (e in ogni caso nel collegio di legittimità cui all'articolo 23, comma 2), la commissione centrale elettorale indica i magistrati ammessi al secondo turno.

In esito al secondo turno è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, al fine dell'accesso al secondo turno prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell'elezione prevale il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.

La commissione provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede.

Il sesto comma dell'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, come modificato dall'articolo in esame, regola il caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, prevedendo che entro un mese vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Norma che si è mantenuta per ogni evenienza, malgrado il nuovo meccanismo (che garantisce sempre la presenza di almeno dieci candidati) dovrebbe evitare quel rischio. Inoltre, la norma stabilisce che lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto; mentre, ove ciò non sia possibile, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma, con *prorogatio* del precedente Consiglio. In tal modo la disposizione è coordinata con quella prevista dall'art. 5 che consente al Consiglio di deliberare se vi è un numero di componenti non inferiore a ventuno, compresi i due membri di diritto.

In collegamento con la previsione di cui all'ultimo comma appena analizzato, l'**articolo 34** stabilisce espressamente che il Consiglio superiore della magistratura debba essere sciolto ove il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, ossia allorché diviene impossibile adottare deliberazioni.

L'**articolo 35** rimodula l'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in tema di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti al secondo turno nello stesso collegio oppure,

ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio, ma in relazione al numero di voti computati a norma dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo (ossia valorizzando anche le preferenze successive alla prima). Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo e secondo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

L'**articolo 36** contiene modifiche alla disciplina in materia di assegni e indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Si prevede, nel rispetto dell'autonomia finanziaria del Consiglio, che criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti anche di diritto del Consiglio superiore della magistratura siano adeguati ai principi e limiti di massimale stabiliti per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti. In particolare il Consiglio superiore della magistratura, in attuazione della disposizione introdotta, provvederà – con gli strumenti normativi di autoregolazione di cui dispone (regolamento di amministrazione e contabilità) - a modulare gli importi delle indennità previste dall'articolo 40 della legge n. 195 del 1958 in modo che siano ricompresi nel massimale onnicomprensivo di euro 240.000 di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 666 del 2014.

L'**articolo 37** contiene modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura all'articolo 30 del decreto predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

E' previsto, ripristinando un vincolo già esistente (sia pure con diversa declinazione), che prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui il magistrato ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, egli non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza, e che, prima che siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione, non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Resta la salvezza del caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive. Anche in relazione al ricollocamento dei magistrati del

L'**articolo 38** contiene disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, da introdurre mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO V

Il Capo V del disegno di legge contiene la delega per interventi sul Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di ordinamento giudiziario militare.

L'Ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (COM).

In sede di coordinamento formale e sostanziale delle norme previgenti, il legislatore delegato del 2010 riordinò la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando per tutto il resto - in materia di stato giuridico, garanzie di indipendenza, avanzamento, trattamento economico, disciplina, norme di funzionamento dell'Organo di autogoverno (Consiglio della magistratura militare - CMM), ordinamento penitenziario - alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e a quelle di ordinamento penitenziario comune.

Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 103 della Costituzione e delle suindicate previsioni normative, la prassi consiliare del CMM ha riconosciuto l'applicabilità di molte norme comuni, con i dovuti adattamenti derivanti dalla specificità del comparto, dalla dipendenza dal Ministro della difesa e non da quello della giustizia, dalla esiguità del numero di magistrati in servizio e del rispettivo ruolo, dalla particolare geografia giudiziaria, come ridisegnata dopo la riforma del 2007, dalla riduzione a un solo Carcere militare sull'intero territorio nazionale, dalla particolare composizione dell'Organo di autogoverno, dalla particolarità della materia di competenza e dei soggetti sottoposti alla giurisdizione militare, per i quali - stante l'interdipendenza fra procedimento penale e disciplinare e la necessaria celerità ai fini della progressione di carriera - è stata da sempre ritenuta necessaria la "giurisdizione militare".

Nel contesto del presente disegno di legge delega - che si propone di riformare l'ordinamento giudiziario, la disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche, amministrative, ecc., la costituzione e il funzionamento del CSM - risulta indispensabile l'adeguamento delle citate norme del COM alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare, altrimenti gravemente compromesso.

Da un lato, infatti, l'attuale sistema prevede una disciplina essenziale ma calibrata totalmente sulle vecchie norme dell'ordinamento giudiziario; dall'altra, sempre il COM rinvia alle norme di ordinamento giudiziario per tutto quanto non espressamente previsto, nei limiti di compatibilità.

Pertanto, in assenza della delega che qui si illustra, si determinerebbero gravi discrasie applicative, oltre al pericolo di disfunzioni in materia ordinamentale, con certo nocimento al sistema della giustizia militare.

Per l'esercizio della delega sono fissati sintetici ed essenziali criteri e principi direttivi, evitando, da un lato, una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie magistratuali, dall'altro, di lasciare, nei fatti, all'interpretazione del Consiglio della magistratura militare una materia che, invece, a garanzia della terzietà e indipendenza del giudice, deve essere disciplinata con legge.

L'introduzione della delega *ad hoc* è necessaria in virtù delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché per l'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma [delegata] dell'ordinamento giudiziario. Da ciò discende: il termine per l'esercizio della delega previsto in dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dal presente disegno di legge; l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti delegati.

Con l'**articolo 39** (composto da cinque commi), inserito nel Capo III, è prevista, al comma 1, la delega volta all'adeguamento delle norme di cui agli articoli 52 e seguenti del COM ai principi elaborati negli artt. 4 e da 7 a 37 (in quanto compatibili) e al coordinamento formale e sostanziale di queste ultime con quelle degli altri decreti delegati.

Il comma 2 prevede che la delega venga esercitata nel rispetto di una serie di criteri direttivi secondo cui occorre adeguare a quella prevista per la magistratura ordinaria la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità. Gli ulteriori criteri direttivi prevedono l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari e delle rispettive Procure militari, nel rispetto del

numero massimo di tre e delle sedi fissate in Roma, Verona e Napoli. Ciò in quanto, diversamente – in base al sistema introdotto dalla presente riforma – si porrebbero seri problemi di esercizio del diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, risultando pressoché impossibile ricollocare in ruolo un magistrato militare non eletto (le circoscrizioni di tribunale militare sono sovraregionali ed inserendo anche il divieto per il ricollocamento nei territori limitrofi, di fatto il *deficit* sarebbe insanabile). E' previsto, inoltre, a seguito della riforma che sarà introdotta per il CSM, l'adeguamento della composizione, delle norme di funzionamento e delle attribuzioni del Consiglio della magistratura militare che, diversamente, resterebbe ancorato ai vecchi principi non più vigenti.

E' inoltre previsto che le circoscrizioni dei Tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti anche nell'ottica di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di Enti e reparti militari sul territorio nazionale. E' prevista, infine, la salvaguardia del principio di completa equiparazione fra magistrati militari e quelli ordinari di ogni ordine e grado. Il comma 3 prevede l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione e che, decorso il predetto termine, anche in assenza dei pareri parlamentari, i decreti legislativi sono emanati, sentito il Consiglio della Magistratura militare, che si esprime nel termine di giorni trenta dalla ricezione degli schemi.

Il comma 4 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione delle delega, con la medesima procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla stessa.

Il comma 5 reca disposizioni volte a garantire il raccordo con altre disposizioni vigenti prevedendo che i decreti attuativi della delega assicurino in ogni caso il coordinamento con altre disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in vigore di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti alle norme di ordinamento giudiziario comune, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai decreti legislativi 5 aprile 2006, n. 160, 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO VI

L'**articolo 40** del testo prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adegui alle disposizioni dei capi II, III e IV il proprio regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 ed il regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge.

L'**articolo 41** reca, infine, disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge esaminato si propone di operare sia con norme immediatamente precettive che attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione, una profonda revisione dei meccanismi istituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario rispondendo all'esigenza di un'azione più aderente al profilo costituzionale assegnato alla magistratura ed in grado di corrispondere alle istanze imprescindibili, in termini di efficacia e trasparenza poste dall'attuale scenario economico e sociale.

In tale direzione si collocano gli interventi di seguito illustrati volti a garantire le migliori condizioni organizzative per la soluzione delle criticità riscontrate in seno all'assetto ordinamentale della magistratura: in particolare, si è cercato di dare nuova dignità alla carriera dei magistrati, distinti sulla base delle funzioni ricoperte e valorizzati secondo la professionalità acquisita, nonché operando una profonda revisione dei criteri di conferimento degli incarichi anche attraverso la ridefinizione degli illeciti disciplinari collegata alla regolazione dei livelli di responsabilità dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

Nell'ambito del settore penale, inoltre, sono state introdotte norme, già applicate in ambito dei settori civile, amministrativo e tributario, estendendo comprovate disposizioni ed attività che hanno concretizzato, in quegli ambiti, l'efficiente e celere risposta della definizione dei procedimenti giudiziari.

Innovative sono infatti le disposizioni di piani mirati di smaltimento nel citato settore penale, con la previsione di un obbligo da parte del Capo dell'ufficio giudiziario chiamato a risolvere le situazioni patologiche attraverso rimodulazione dei carichi di lavoro anche tramite riassegnazioni e redistribuzioni dei carichi di lavoro. A tale finalità è diretta altresì la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e la distinzione tra le funzioni requirenti e giudicanti, ponendo regole rigide per il passaggio dalle une alle altre.

Si è proceduto a ridisegnare la disciplina delle incompatibilità dei magistrati e del sistema delle valutazioni di professionalità, individuare meccanismi di riduzione della durata dei procedimenti civili e riformare il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo e quello in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo.

Viene regolamentata in termini dettagliati la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria.

Infine, il disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.

Lo schema di decreto è stato suddiviso in **sei capi**. Il **capo I** denominato "**Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura**" si articola in **5 articoli**; il **capo II** "**Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario**" si compone degli **articoli dal 6 all'11**, il **capo III** "**Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche ed amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale**" dall'articolo **12 all'articolo 19**; il **capo IV** riguarda invece "**Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**" e comprende gli articoli **dal 20 al 38**; il **capo V** si occupa della "**Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare**" la cui materia è trattata dall'articolo **39**, mentre, in ultimo, il **capo VI** e si compone di due **articoli**, il **40 (Disposizioni finali)** e il **41 (Disposizioni finanziarie)**.

Si esaminano, qui di seguito, gli articoli di cui si compone il provvedimento in esame, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

CAPO I

“Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura”

Il Capo in esame contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura disciplina le norme nelle quali sono contemplati gli interventi - come già indicato in premessa - indirizzati al potenziamento del sistema giustizia, tra i quali vi è la revisione dell'ordinamento giudiziario con la previsione di articolati interventi sull'accesso alla magistratura, sul sistema delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi, l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero con l'adozione dei progetti organizzativi dello stesso e la procedura di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici.

L'obiettivo di rendere più adeguato ed efficiente il compito affidato ai magistrati si esplica nei contenuti della proposta di legge in esame di seguito illustrati.

Art. 1

(Oggetto e procedimento)

Con il presente articolo viene definito l'oggetto della delega, stabilendo che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi contenenti la riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura e rimodulare in termini di trasparenza e valorizzando il merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Si prevede, poi, di garantire un contenuto minimo organizzativo in relazione alla gestione dell'ufficio del pubblico ministero con approvazione da parte del CSM e, infine, ridefinire dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità dei magistrati;
- riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, soprattutto con riguardo all'accelerazione dei tempi per i laureati in giurisprudenza.

Si rappresenta che gli schemi dei decreti legislativi sopraindicati, adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, dovranno essere contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Inoltre, con l'articolo in esame si prevede la possibilità di adottare, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega in esame, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, seguendo lo stesso iter indicato per gli stessi. Infine, il Governo, entro tre anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della predetta delega deve provvedere, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 400/1988, alla raccolta delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

In premessa preme evidenziare che le disposizioni che seguono, hanno tutte una valenza precettiva e sono relative alla riorganizzazione degli incarichi e delle funzioni in seno alla magistratura sia del ruolo giudicante che requirente, nonché di quella di legittimità, rispondendo ad un progetto di profondo rinnovamento dell'amministrazione della giustizia che vuole fornire nuova fisionomia al ruolo del magistrato ed ai compiti ad esso affidato più confacenti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria e valorizzando il curriculum e l'esperienza acquisita secondo criteri meritocratici e non più attenendosi ad un rigido automatismo di avanzamento della carriera.

Art. 2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

L'articolo in esame inizialmente si occupa di incidere sull'assetto organizzativo della magistratura stabilendo nuove regole sul conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

In particolare l'articolo in esame, **al comma 1 lettera a)** stabilisce che si applichino le disposizioni della legge 241 del 1990 anche ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevede, altresì, che i medesimi procedimenti siano inderogabilmente avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti (ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione), e che si debba tenere conto degli esiti delle obbligatorie audizioni dei candidati, dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati. In particolare, per garantire pubblicità e trasparenza al conferimento degli incarichi, è previsto che tutti gli atti dei procedimenti di copertura dei posti sopra indicati, siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

Con la **lettera b)** si prevede l'audizione da parte del CSM dei candidati interessati alla copertura dei posti direttivi di cui all'articolo 10, commi dal 12 al 15 del D.Lgs 5 aprile 2006, n. 160, la quale avverrà presso la commissione competente quando almeno tre componenti lo richiedano ed inoltre che siano stabilite modalità idonee per acquisire i pareri dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, ai fini della comparazione delle professionalità dei candidati stessi.

Con la **lettera c)** vengono definiti come requisiti per il conferimento delle funzioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 160 del 2006, il conseguimento delle diverse valutazioni di professionalità.

Con la **lettera d)** si prevede che, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie assegnate alla Scuola superiore della magistratura, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la stessa Scuola, di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito dovrà costituire oggetto di specifica valutazione da parte del CSM. Si prevede altresì che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e informativi, nonché dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Le previsioni inserite nelle **lettere e), f)** definiscono gli indicatori delle attitudini, suddivisi in generali e specifici che debbono essere utilizzati nell'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive, distinguendo tra gli indicatori specifici quelli cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali, la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio; inoltre, **con la lettera g)** si prevede di valutare le capacità organizzative maturate attraverso le esperienze professionali acquisite fuori ruolo del ruolo organico tenendo conto della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che hanno conferito l'incarico nonché della correlazione con la funzione giudiziaria anche riguardo all'implementazione delle competenze; mentre con la **lettera h)** si contemplano, tra gli indicatori specifici, le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in considerazione dei settori e delle materie trattate da valutare in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire e, infine, le esperienze direttive e semidirettive maturate in uffici analoghi a quelli per il quale si concorre.

Con la **lettera i)** si stabilisce che il criterio dell'anzianità incide in modo residuale in caso di parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini.

Con la **lettera l)** si prevede che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Con la **lettera m)** si prevede un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma, potendo utilizzare l'esito della predetta valutazione anche per la partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

La previsione della **lettera n)** stabilisce che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo

quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;

Si segnala la disposizione inserita nella *lettera o)* che prevede che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Con il *comma 2* si interviene nell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e riguardo alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Innanzitutto, si stabilisce che i principi e i criteri generali per la formazione del progetto organizzativo di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, siano individuati dal Consiglio superiore della magistratura e si disciplinano i contenuti del progetto organizzativo, da adottare, di regola, con cadenza-quadriennale, da sottoporre ad approvazione da parte del CSM, su parere del consiglio giudiziario.

Il progetto organizzativo, poi, potrà contenere la costituzione di gruppi di lavoro all'interno dello stesso ufficio, qualora gli stessi risultino di supporto ad un'organizzazione efficiente e produttiva del medesimo. Si rassicura che tali gruppi di lavoro - quando siano costituiti - si avvalgono delle professionalità di magistrati già assegnati ed operanti all'interno dell'ufficio di procura: il loro compito è quello di stabilire criteri di organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati.

Si fa presente che l'attività dei magistrati inseriti in tali gruppi di lavoro sarà svolta a titolo completamente gratuito e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Vengono dettagliatamente elencati e fissati i criteri e i compiti di funzionalità dell'Ufficio di Procura, con criteri di suddivisione delle materie assegnate sia per tipologia di reato che per automatismo, ciò anche per le DDA e le sezioni antiterrorismo, la priorità di trattazione degli affari, il coordinamento e la direzione dei procuratori aggiunti e dei vice procuratori onorari e l'assenso sulle misure cautelari. Infine, il comma in esame, si occupa di semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, su cui svolge una portata decisiva il parere del CSM analogamente a quanto avviene per gli uffici giudicanti.

Il contenuto del *comma 3* interviene sui criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, con particolare riguardo alle attitudini - in ragione delle quali si devono considerare le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire - al merito ed all'anzianità, allo scopo di meglio orientare l'esercizio della discrezionalità da parte dell'organo di autogoverno.

Si segnala il sistema di punteggi introdotto per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponderà un punteggio e, nella valutazione delle attitudini, verrà data preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, escludendo ogni automatismo nell'equiparazione alla funzione giudiziaria di incarichi fuori ruolo. Inoltre, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 dovrà essere espresso aderendo a criteri precisi e sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre

valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti o pubblicazioni individuati dai candidati. Viene stabilito inoltre che il parere della commissione potrà essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo per ragioni di ordine tecnico, relative al medesimo parametro, da considerarsi prevalenti rispetto a quelle valutate dalla commissione tecnica.

Il programma di gestione deve essere elaborato annualmente dai Capi degli uffici giudiziari sentiti i Presidenti degli ordini degli avvocati e secondo criteri stabiliti dal CSM e deve contenere un'analisi dettagliata delle pendenze, gli obiettivi di definizione dei procedimenti e dei carichi esigibili, le priorità di definizione alla luce di disposizioni di legge e di linee guida fissate dal CSM e la preventivata riduzione della durata dei processi raggiungibili nel corso dell'anno. Ai fini di una maggiore collaborazione, infine, il programma di gestione viene trasmesso al CSM e comunicato ai relativi consigli dell'ordine degli avvocati.

La disposizione ha natura precettivo-attuativa e apporta significative modifiche alla disciplina dell'individuazione delle figure apicali con l'introduzione di un sistema oggettivo di ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi; la stessa dà, pertanto, completa attuazione ai principi del disegno di riforma per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, facendo leva sulla predisposizione dei progetti organizzativi da parte degli uffici di procura e sull'adozione obbligatoria dei programmi di gestione nel settore penale.

La stessa, pertanto, che non modifica l'attuale regime stipendiale dei magistrati, non presenta aspetti suscettibili di rilievo sotto il profilo finanziario.

Art. 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

La norma è diretta a rivedere, innanzitutto, il sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, incidendo sulla presenza alle sedute del consiglio da parte dei membri c.d. "laici": in sostanza, sempre con lo scopo di tutelare la trasparenza dei vari adempimenti, è esteso il diritto di tribuna di questi ultimi, consentendo a costoro di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. Da evidenziare, inoltre, la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità non più sottoposta a pareri reiterati con snellimento dell'iter e dei contenuti delle relazioni che mettano in risalto l'attività effettivamente svolta dal magistrato e le sue capacità ed attitudini professionali.

Sono dettati, poi, dei criteri precisi volti a disciplinare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, attraverso una semplificazione delle fasi ricomprendenti la relazione sull'attività svolta dal magistrato scondo i principi dettati dal CSM, alla valutazione di conferma da parte dei capi degli uffici: sia il consiglio giudiziario che il CSM, infatti, possono recepire gli atti contenenti la predetta valutazione positiva, esprimendo il loro giudizio con motivazione ed iter semplificati.

Si rappresenta la mancanza di onerosità della disposizione in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo. A tale riguardo, si evidenzia che le attività previste dalla presente disposizione, peraltro limitate quanto alle

Art. 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

La disposizione di delega, al comma 1, lett. a), detta i requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.

Essenziale è solo il requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni, con riposizionamento della formazione pre-concorso: infatti, sarà possibile anticipare il tirocinio formativo al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Inoltre, è prevista una riduzione delle materie oggetto della prova orale di esame, che risulteranno essere più circoscritte e mirate ai compiti funzionali che il futuro magistrato sarà chiamato a svolgere.

Al riguardo si segnala che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, determinato attraverso il meccanismo della stabilizzazione delle entrate derivanti dal versamento del diritto di segreteria per la partecipazione ai concorsi in magistratura ordinaria da riassegnare al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 4, comma 15 del D.L. 101/2013, nonché di quelle relative al capitolo 2413 articolo 17 concernente le entrate derivanti dal versamento del contributo a carico del candidato da corrispondere al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso in magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 603 della legge 147/2013. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto in data 16 settembre 2014 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, secondo la quale la Scuola superiore della magistratura potrà organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto il tirocinio formativo di cui al punto precedente, si evidenzia che il principio e il criterio di delega in questione, prevede conseguentemente che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti. *Si rappresenta, pertanto, la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione e tenuta dei sopraindicati corsi di preparazione, destinati comunque ad una circoscritta platea di soggetti ammessi, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione, opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 5

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

La disposizione rinvia ai successivi decreti legislativi delegati la funzione di disciplinare e coordinare i rapporti tra le norme che dettano i principi e criteri di riforma delle materie del presente

provvedimento, stabilendo altresì l'abrogazione di quelle ritenute contrastanti nonché la disciplina transitoria.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

CAPO II

“Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ”

Il presente capo introduce alcune norme precettive di riforma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e altre disposizioni di legge che sono di immediata applicazione e che sono dirette a modificare il panorama dei soggetti dell'ordinamento giudiziario anche in relazione alla attività loro demandata ed alla natura delle responsabilità ad essi riconosciute.

Art. 6

(Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

L'intervento normativo riguarda la modifica dell'art. 115 del R.D. 12/1941, per consentire il ripristino delle originarie funzioni cui sono deputati i magistrati assegnati all'ufficio del massimario e al ruolo della Corte di Cassazione, le quali sono state rielaborate nel tempo a seguito del susseguirsi di alcune leggi che hanno di fatto trasformato l'originario compito dei magistrati del massimario, creando una commistione tra le qualità professionali richieste per l'accesso al massimario e quelle richieste per l'accesso alle funzioni di legittimità, in realtà molto diverse.

Con tale riforma si è previsto che della pianta organica della Corte di Cassazione facciano parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario ed al ruolo, in possesso del requisito di almeno la terza valutazione di professionalità e con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. Per preservare il bagaglio di esperienza acquisito, è stabilito che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa essere equiparato alle predette funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

Si segnala le disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, in relazione al divieto di pubblicazione dei posti per i suddetti uffici di cassazione fin tanto che il numero dei magistrati assegnati al massimario ed al ruolo sia superiore alla dotazione della pianta organica di trentasette magistrati come stabilito dalla modifica sopra intervenuta, e alla previsione per la quale con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.

Infine, nel terzo comma si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto 1941 n. 12 si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio è superiore alla dotazione organica di cui al comma 1 e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di cui al periodo precedente.

La disposizione, che è tesa a razionalizzare i compiti e le funzioni dei magistrati assegnati al ruolo ed al massimario della cassazione, ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 7

(Ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Con l'articolo in esame si prosegue nell'intento di apportare modifiche ulteriori all'ordinamento giudiziario intervenendo per estendere l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti, il cui rinnovo è previsto ogni quattro anni a fronte degli attuali tre anni previsti dall'art. 7-bis del R.D. 12/1941, attesa la gravosità dell'impegno che richiede tempo e laboriosità per il personale dei richiamati uffici, distogliendoli dalle ordinarie attività istituzionali.

Inoltre, l'intento di razionalizzazione dei tempi e delle procedure riguarda anche la riduzione del termine previsto dall'art. 194 del R.D. 12 del 1941 per i tramutamenti dei magistrati che esercitano funzioni di prima assegnazione, i quali possono far richiesta di trasferimento ogni tre anni rispetto ai quattro anni richiesti in precedenza, disciplina che è estesa, in materia di tramutamenti successivi, anche al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente aggiunto della corte di cassazione, al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, ai Presidenti di sezione ed agli avvocati generali della Corte di cassazione, ai Presidenti ed ai Procuratori generali di Corte di appello salvo che concorrano ai posti di primo presidente della Corte di cassazione o di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Trattasi di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e promuovono il naturale avvicendamento delle funzioni giudicanti e requirenti, così da garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale. Le stesse, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di aspettativa per infermità)

La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 2 del R.D.lgs. 511 del 1946, con l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 2, con il quale si prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato al quale sia stata riconosciuta un'infermità permanente ancor prima della dispensa dal servizio, qualora si accerti l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, ciò al fine di garantire la copertura del posto e la continuità nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali dell'ufficio interessato.

La disposizione ha natura ordinamentale ed è diretta a contrastare il rischio cui è esposto l'ufficio giudiziario in considerazione dell'elevato grado di probabilità di decisioni errate, produttive di danni nei confronti degli utenti, assunte dal magistrato che versi in uno stato di infermità permanente ed irreversibile, il quale continui ad espletare la propria attività perché non è ancora intervenuta nei suoi confronti la dichiarazione ed il provvedimento di dispensa dal servizio.

Sotto il profilo finanziario, inoltre, il collocamento d'ufficio in aspettativa del magistrato che versi in uno stato d'infermità permanente incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario svolgimento delle funzioni giudiziarie - già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio - oltre che rispondere ad un'esigenza cautelare, come sopra illustrato, è suscettibile di determinare risparmi per l'Erario.

Infatti, oltre a segnalare l'assenza di profili di onerosità derivanti dall'introduzione della norma in esame, si evidenziano gli effetti positivi determinati dal nuovo regime che prevede l'applicabilità del collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato nelle more della definizione della procedura di dispensa: infatti, il medesimo invece di continuare a godere - come avviene attualmente - dell'intero trattamento economico (compresi eventuali scatti di valutazione e progressione economica) avrà diritto all'erogazione dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, perdendo, in aggiunta, il diritto alla corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, in analogia a quanto è previsto dall'articolo 3 comma 2 del succitato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 e in conformità del regime dell'aspettativa per infermità regolato dall'articolo 68 del T.U. impiegati civili dello Stato.

Con riferimento, inoltre, alla sostituzione da parte di altro magistrato negli affari assegnati al collega collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, si segnala che tale misura rientra tra quelle di carattere organizzativo e manageriale che possono essere poste in essere, in via immediata e, comunque, temporanea, dal Capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le regole di efficiente gestione e redistribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati appartenenti all'organico del medesimo ufficio.

Art. 9

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari)

La disposizione è diretta a riorganizzare il sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedendo un'estensione di ipotesi di illecito per coloro che sono deputati a segnalare eventuali violazioni o che non hanno adottato idonee iniziative dirette ad arginare il pericolo del verificarsi di illeciti e non hanno monitorato le situazioni di crisi e hanno ommesso misure dirette a garantire il buon andamento e il corretto funzionamento: in tal senso, pertanto, è rafforzata la responsabilità dei capi degli uffici giudiziari e comunque dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, la quale è collegata anche all'eventuale rimozione temporanea dall'incarico ricoperto. Di fatto è sanzionato disciplinarmente ogni mancata adozione di obblighi di comunicazione o di misure atte a rimuovere ritardi anche causati da un singolo magistrato assegnato alla sezione o all'ufficio-

Dall'altro lato, invece, viene incentivata la riabilitazione di coloro che hanno riportato le sanzioni più lievi (ammonimento e censura) a seguito dei positivi giudizi sulla valutazione di professionalità, con la previsione di una graduazione di requisiti idonei a stabilire la meritevolezza del beneficio.

Si tratta di una previsione che è diretta a responsabilizzare i capi degli uffici o comunque i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive riguardo alla situazione dell'ufficio di appartenenza, i quali devono rendersi parte diligente per la rimozione delle negligenze, imperizie o omissioni che interessano gli altri magistrati su cui svolgono una funzione di vigilanza e coordinamento, affidando loro mansioni gestionali ed organizzative dell'apparato giudiziario dai medesimi diretto.

La natura precettiva ed ordinamentale dell'articolo in esame non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Art. 10

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160)

La norma dispone, in maniera precettiva, l'immediata applicazione di disposizioni che incidono in materia di requisiti e criteri per il conferimento di funzioni direttive e semidirettive ai magistrati, introducendo un meccanismo oggettivo di attribuzione degli incarichi, legato all'anzianità ed

all'esperienza acquisita ed alla granzia di durata dell'incarico. Inoltre, si è intesa rafforzare la distinzione tra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti, limitando il proliferare dei passaggi tra le due aree.

La disposizione, come sopra detto, ha natura precettiva ed incide su un meccanismo oramai obsoleto di conferimento degli incarichi. La previsione di un nuovo e più equo sistema di attribuzione delle funzioni consolida il requisito di trasparenza ed imparzialità cui la presente riforma è ispirata e non incide su aspetti economici suscettibili di rilievo per la finanza pubblica.

Art. 11

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111)

Con la disposizione in esame si interviene sull'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, estendendo anche al settore penale alcuni prescrizioni per garantire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti e la celere definizione dei medesimi già previste nei settori civile, amministrativo e tributario. Si osserva, quindi, che anche in ambito penale è introdotta la previsione annuale del "programma per la gestione" dell'attività dell'ufficio, sul quale deve vigilare il capo dell'ufficio stesso che, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di *piani mirati di smaltimento*, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro, con onere di verifica trimestrale della concreta funzionalità del piano.

La disposizione ha natura direttamente precettiva ed è caratterizzata da un significativo input manageriale, affidando alle capacità organizzative del Capo dell'ufficio la redistribuzione del lavoro e dei carichi di arretrato tra i magistrati assegnati alla struttura, creando un pool dedicato allo smaltimento degli affari pendenti senza che la gestione delle incombenze e attività a queste connesse comporti aggravii per l'ufficio. Pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

(Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

Il presente capo è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati regolando, inoltre, il loro ricollocamento in ruolo, ai fini di attuare i principi costituzionalmente sanciti di imparzialità ed indipendenza della magistratura. A tale riguardo, attesa la peculiarità delle funzioni esercitate e della qualifica rivestita dai magistrati, si prevede l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto a cariche politiche o amministrative o che abbia occupato incarichi di governo nazionale e negli

enti territoriali; si rappresenta che il provvedimento in esame disciplina analogamente anche i casi di mancata elezione e di ricollocamento nei ruoli o ricostruzione della carriera dei magistrati. L'intervento riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali. Infine, la disciplina qui esaminata riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali.

Art. 12 **(Eleggibilità dei magistrati)**

Nella presente disposizione vengono dettati i principi ed i criteri direttivi per l'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale in occasione delle elezioni europee, politiche e amministrative, ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano. Nella specie, non sono eleggibili: se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Non sono, inoltre eleggibili alla carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti se prestano servizio o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura. Stessa cosa vale per la carica di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, con riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

Si segnala che non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi, salvo i casi di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive o del consiglio regionale o comunale

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

Si segnala che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 13 **(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)**

I magistrati di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'assunzione degli incarichi di Presidente e vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro e vice ministro nonché sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale, devono essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato o dell'incarico e posti fuori dal ruolo organico della magistratura.

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma

tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

Si segnala che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 14

(Status dei magistrati in costanza di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

La disposizione consente ai magistrati ordinari di poter optare tra il trattamento economico già in godimento e l'indennità di carica prevista per lo svolgimento del mandato o dell'incarico, senza possibilità di cumulo. *Al riguardo si evidenzia che il mantenimento dell'originario trattamento economico include anche l'indennità giudiziaria di cui all'articolo 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27 "Provvidenze per il personale di magistratura". La disposizione, non variando alcuna "voce" della retribuzione dei magistrati né introducendo nuove e diverse competenze stipendiali, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Art. 15

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

La norma disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ma non siano stati eletti, con l'unica eccezione dei magistrati prestanti servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Nel caso dei non eletti, infatti, il ricollocamento nel ruolo di provenienza, è subordinato alla condizione, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, del mancato esercizio delle funzioni di giudice delle indagini e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero nonché del divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Altro limite è inoltre, quello relativo al divieto di assegnazione ad un ufficio ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui gli stessi avevano presentato la loro candidatura né in ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. I limiti e i divieti di cui alle previsioni appena esaminate hanno una durata di tre anni.

Con riferimento all'istituto del ricollocamento si evidenzia sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte stante la natura precettivo-attuativa non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

Art. 16

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi ed incarichi di governo)

La norma prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a sei mesi abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti - qualora gli stessi non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio - *siano inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della Giustizia o di altro Ministero, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17, al quale si rimanda per le valutazioni sull'impatto sulla finanza pubblica.*

Il comma 3 dell'articolo in esame estende le disposizioni concernenti le cariche di cui al comma 1, assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Ricostruzione della carriera)

Con la norma in esame si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 (comma 3 e comma 1), della legge 23 agosto 1988, n. 400, rispettivamente, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, oppure dal Governo verrà disciplinato l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia o di altri Ministeri, con indicazione delle modalità di inquadramento e le funzioni attribuite agli stessi.

Si rappresenta che il contenuto della disposizione in esame, che rimanda al successivo regolamento attuativo, va valutato in rapporto alla neutralità finanziaria fissata dall'articolo 39 del presente provvedimento quanto all'invarianza di spesa.

Art. 18

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti)

Con l'articolo in esame si stabilisce, al comma 1, che per le cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari sono collocati in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato amministrativo e che tale aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo.

Si segnala - al comma 2 - che alla scadenza del mandato, per il magistrato ordinario è disposto il ricollocamento in ruolo in un ufficio appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale, tuttavia, potrà essere assegnato una volta trascorso un numero di anni non inferiore a tre. Anche ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, ai sensi del comma 3, saranno applicate le sopraindicate disposizione, con riferimento alle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.

Al comma 4, si rappresenta, infine, che le limitazioni rappresentate non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

Il comma 5 dell'articolo in esame estende le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle cariche citate al comma 1 sopra citate, assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce gli effetti dell'assunzione di cariche elettive o di governo nei comuni con più di 5000 abitanti definendo con maggiore trasparenza l'iter relativo e pertanto, non presenta riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Art. 19

(Collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali)

La presente disposizione prevede che ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali di un ufficio di diretta collaborazione, di segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, è precluso l'accesso a incarichi direttivi per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto in precedenza.

Si segnala che tale prescrizione andrà applicata agli incarichi assunti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tale disposizione, stante la sua natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Il Capo contiene disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Le disposizioni introdotte, che hanno natura precettivo-attuativa e danno completa attuazione ai principi ed ai criteri che ispirano la riforma, non presentano aspetti suscettibili di onerosità sotto il profilo finanziario in quanto, ricorrendo i presupposti normativi, il nuovo sistema di funzionamento del CSM, ridisegnato con il presente provvedimento, potrà essere sostenuto con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammare in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Art. 20

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Con la presente disposizione, per consentire una migliore e più rigorosa suddivisione delle competenze all'interno dell'organo di autogoverno, si interviene sul primo comma dell'articolo 1 della legge 195 del 1958, stabilendo che il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura sia complessivamente pari a trenta: dei quali venti membri appartenenti alla magistratura e dieci eletti dal Parlamento.

Al riguardo si rappresenta che all'aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria, tenuto conto da un lato del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle considerazioni svolte al successivo articolo 35, cui si rimanda, e dall'altro dalla possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.

Art. 21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

In aderenza con l'obiettivo della riforma di razionalizzazione del funzionamento del CSM, l'articolo presente, intervenendo sull'articolo 3 della citata legge 195 del 1958, stabilisce che non possono far

parte delle Commissioni competenti per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati a norma dell'articolo 4, quarto comma.

Si evidenzia che i componenti delle singole commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 22

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

Con l'articolo in esame si delineano la composizione e le funzioni affidate alla sezione disciplinare, del quale si intende potenziare l'autonomia e la specializzazione stabilendo quali debbano essere sia i sei componenti effettivi che i cinque supplenti.

In particolare, componenti effettivi sono il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e da tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e tra quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

I componenti supplenti della predetta sezione sono un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e tra quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Al riguardo si segnala che dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.

Si evidenzia che ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore che è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.

Si segnala il contenuto della lettera e) del primo comma dell'articolo in esame che in modo innovativo prevede che la sezione disciplinare deliberi mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 23

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

Sempre operando in linea con l'esigenza di un miglioramento complessivo del funzionamento del CSM, con la disposizione in esame, si modifica l'articolo 5 della sopracitata legge 195 del 1958, prevedendo che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, sia necessaria la presenza di almeno quattordici togati e sette consiglieri c.d. "laici", cioè eletti dal Parlamento.

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 24

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

La presente disposizione interviene sull'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva da effettuarsi con prova scritta.

Si segnala che la selezione avverrà con concorso aperto a tutti i magistrati, posti fuori del ruolo organico della magistratura e che i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina dei magistrati della segreteria saranno stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.

La disposizione che ha natura direttamente precettiva e ordinamentale prevede adempimenti ed attività connesse al funzionamento dell'organo di autogoverno, potendosi fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.

Art. 25

(Modifiche in tema di ufficio studi e documentazione)

Con l'articolo in esame si modifica l'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione, ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta, con concorso aperto ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari, collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Si rappresenta che i professori universitari, in caso di assunzione dell'incarico, sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si segnala che la selezione avverrà, analogamente a quanto previsto dal sopra illustrato articolo 24, con i requisiti e le modalità concorsuali stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

Anche per tale disposizione si evidenzia la natura direttamente precettiva e ordinamentale e che gli adempimenti e le attività connesse al funzionamento dell'organo di autogoverno, potranno essere garantiti con il ricorso alle risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura. Il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni per quanto riguarda i professori universitari ha effetti di neutralità sulla finanza pubblica.

Art. 26

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

Il presente articolo interviene modificando l'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituendo la parola "quadriennio" tutte le volte in cui compare la parola "biennio".

La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 27

(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

Con la disposizione in esame si interviene sull'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che la commissione che si occupa del conferimento degli uffici direttivi è individuata tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento. Inoltre viene introdotto il divieto di costituire all'interno del Consiglio superiore della magistratura gruppi tra i suoi componenti e si prevede che ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità.

La norma, di natura ordinamentale, introduce misure adeguate a fronteggiare le situazioni di criticità gestionale del Consiglio Superiore della magistratura conclamate ed è volta a recuperare trasparenza ed efficienza nell'esercizio dei compiti assegnati in conformità ai dettami costituzionali.

Art. 28

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

La disposizione fissa nuovi criteri in tema di incompatibilità della nomina a componente laico del CSM con la carica di parlamentare od altre cariche elettive di natura politica, intervenendo sull'attuale disciplina dell'articolo 22 della legge 195 del 1958.

Si evidenzia, inoltre, la natura innovativa della preventiva audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari dei candidati, prevedendo che siano scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni.

La disposizione, di natura ordinamentale, dettata con la finalità di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Art. 29

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

L'articolo in esame realizza il fondamentale intervento sulle modalità di elezione dei componenti togati del CSM sostituendo l'articolo 23 della legge 195/1958.

I venti membri togati del CSM vengono eletti da diciannove collegi, di cui uno costituito dai soli magistrati della Corte di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e da quelli del Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 2 del presente articolo) e da un ulteriore collegio composto dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte di appello e, infine, dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 3), all'esito delle procedure di seguito meglio dettagliate.

Si evidenzia che, i collegi diversi da quelli specificati nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori, tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

Inoltre, ad eccezione del collegio costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel quale sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio uninominale. Infatti, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Nel caso nessun candidato ottenga tale qualificata maggioranza, si procede ad un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio, con la precisazione per cui se l'elettore esprime più di una preferenza dovrà indicare in modo alternato candidati di genere diverso.

I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, 0,80 e 0,70.

Con riferimento al collegio di cui al comma 2, si stabilisce che siano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, mentre al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno abbiano ottenuto più voti secondo i criteri sopra indicati. Al secondo turno, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze che devono essere per candidati di genere diverso.

Si segnala che l'individuazione dei collegi avviene con decreto del Ministro della Giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

La presente disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri togati del CSM, attiene ad aspetti regolamentari e di autogoverno rispetto ai quali non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

La disposizione interviene in materia di elettorato attivo e passivo, modificando l'articolo 24 della citata legge n. 195 del 1958, introducendo ulteriori ipotesi di ineleggibilità dei magistrati nel caso in cui: al momento della convocazione non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'Ufficio studi o presso la segreteria del CSM per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e da ultimo nel caso in cui fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore.

L'articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

Art. 31

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

La disposizione presente è diretta a realizzare le necessarie modifiche all'articolo 25 della citata legge n. 195 del 1958, in tema di convocazione delle elezioni con il nuovo sistema di eleggibilità, definendo con stringenti scadenze temporali, le attività che conseguono alla costituzione degli uffici elettorali, quali le candidature, la verifica delle candidature e la pubblicazione degli elenchi dei candidati, fino alla costituzione dei seggi dove potranno presentarsi i magistrati per le votazioni.

Stante il carattere ordinamentale e precettivo della disposizione si segnala che la stessa non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

Art. 32

(Modifiche in materia di votazioni)

Con l'articolo in esame si sostituisce il vigente articolo 26 della menzionata legge 195/1958 con il quale si disciplinano le operazioni di voto ed i compiti svolti dai seggi elettorali, dall'ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione e dalla commissione centrale elettorale.

Anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Art. 33

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

La disposizione in esame stabilisce il nuovo sistema di scrutinio, prevedendo che, per ciascun turno di votazione, la commissione centrale operi separatamente per ciascun collegio determinando il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10. Per quanto attiene lo speciale collegio di legittimità, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10.

Per quanto attiene agli ulteriori 19 collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto, direttamente al primo turno, il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda, diversamente indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Al secondo turno di votazioni è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo, prevedendo che in caso di parità di voti, prevalga il candidato del genere, che risulta ai fini dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo.

La commissione provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, è previsto che entro un mese vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto; mentre, ove ciò non sia possibile, si avrà un periodo in cui le funzioni del precedente Consiglio verranno di fatto prorogate.

L'articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.

Art. 34

(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

La disposizione ricollegandosi all'articolo precedente prevede il caso di scioglimento del Consiglio quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma e, quindi, si è nella impossibilità di adottare deliberazioni.

La norma, che interviene riguardo l'organizzazione ed il valido funzionamento del CSM non presenta aspetti onerosi per la finanza pubblica.

Art. 35

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

Il presente articolo interviene sulla disciplina in tema di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che nell'ambito dello stesso collegio lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione, oppure ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma del modificato articolo 23, comma 9, terzo periodo.

Si segnala che nel caso in cui sia esaurita la possibilità di subentro dei magistrati eletti, entro il termine perentorio di un mese, vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

L'introduzione della presente disposizione, stante la natura ordinamentale e precettiva delle attività ad essa collegate, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Art. 36

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

La disposizione modifica la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore della magistratura attualmente prevista dall'articolo 40 della legge 195/1958.

Viene comunque confermata ai componenti del CSM un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

La determinazione della misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono fissate dal CSM secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità, il quale a seguito della modifica introdotta con la sostituzione del comma 4 dell'art. 40 della legge 195 del 1958, dovrà essere adeguato con decorrenza immediata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente riforma.

Si segnala, al riguardo, l'introduzione della previsione secondo la quale la misura delle indennità spettanti ai componenti, sia adeguata ai principi e limiti di massimale stabiliti dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti.

Si può ipotizzare che dalla modifica in esame potrebbero derivare risparmi di spesa, dovuti alla previsione di un tetto retributivo al trattamento economico onnicomprensivo erogato ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura.

Prendendo in considerazione i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di seduta ai componenti del CSM e per il rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Csm non residenti a Roma, è possibile quantificare, seppur in via prudenziale, il risparmio di spesa derivante dalla modifica del quarto comma dell'articolo 40 della legge 195 del 1958, apportata con il presente disegno di legge.

Considerando che attualmente il numero totale dei componenti del CSM risulta pari a 24, suddivisi in 16 componenti togati e 8 componenti laici, si riporta la tabella esplicativa delle spese di gestione per le indennità di seduta e missione come meglio definite sopra e il valore unitario di entrambe le indennità,

ottenute dal rapporto fra le somme espresse in euro nel rendiconto imputato allo specifico capitolo di spesa e il numero totale dei componenti del CSM:

Anno	2016	2017	2018	Media del triennio 2016-2018	Componenti del CSM	Numero	Componenti totali	Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti
Tipologia spesa	in euro	in euro	in euro	in euro				in euro
Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM (art. 40 legge 195/1958) ex art. 25 RAC	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	Togati del CSM (esclusi i tre membri di diritto)	16	24	89.166,67
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso forfettario ex art. 26 bis RAC	1.600.000,00	1.700.000,00	1.520.000,00	1.606.666,67	Componenti laici (professori o avvocati)	8		66.944,44
Totale	3.740.000,00	3.840.000,00	3.660.000,00	3.746.666,67	Totale componenti	24		156.111,11

Si sottolinea, tuttavia, che le voci di spesa relative alle indennità di missione del CSM necessitano di alcuni aggiustamenti, al fine di rendere l'utilizzo del dato più confacente alle necessità di quantificazione del risparmio di spesa di cui si è detto, seppur sempre in maniera prudenziale.

Occorre evidenziare infatti che le indennità di missione di cui si sta parlando, possono essere rimborsate con tre metodi diversi: forfettario, misto ed analitico.

Supponendo di utilizzare per il rimborso della indennità di missione il metodo forfettario, occorrerà depurare il dato riportato nel rendiconto finanziario del CSM di circa il 50% del valore, in quanto per un conteggio più realistico seppur approssimativo, bisogna escludere la parte relativa ai rimborsi di viaggio e trasporto, nonché la quota esente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di missioni nazionali ed internazionali.

Seguendo tale ipotesi, le indennità di missione concorreranno, anche nel nostro caso, a formare reddito soltanto per la parte eccedente le quote di esenzione, al netto delle spese di viaggio e di trasporto così come evidenziato nella tabella sottostante :

Anno	Media del triennio	Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti	% indennità di missione relativa ai rimborsi spese (50%)	Valore unitario indennità annuale (seduta+missione) al netto dei rimborsi spese e quota esente (50%)
Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM (art. 40 legge 195/1958)	2.140.000,00	89.166,67	89.166,67	89.166,67
Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso forfettario ex art. 26 bis RAC	1.606.666,67	66.944,44	33.472,22	33.472,22
Totale	3.746.666,67	156.111,11	122.638,89	122.638,89

Per applicare il massimale previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, occorre stabilire il trattamento economico onnicomprensivo per ciascun componente (trattamento economico comprese le indennità di seduta e missione).

Supponendo che il trattamento economico fondamentale annuo lordo *medio* per i componenti togati, calcolato sulla media degli elementi retributivi (stipendio, 13[^] su stipendio, I.I.S., 13[^] su I.I.S., indennità giudiziaria) relativo alle diverse valutazioni di professionalità (dalla quarta alla settima valutazione) è pari ad *euro 141.362,57*, mentre per i componenti laici risulta pari ad *euro 180.000,00* (risultante dai dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM) e che il massimale onnicomprensivo risulta pari a 240.000,00 euro in base alla normativa vigente, possiamo quantificare il risparmio di spesa derivante dall'intervento normativo in esame in euro **885.134,40** come riportato nel prospetto che segue :

Componenti CSM	Trattamento economico fondamentale <i>medio</i> annuo lordo per ciascun componente	Valore unitario indennità annuale (seduta+missione) al netto dei rimborsi spese e quota esente (50%)	Trattamento economico onnicomprensivo <i>medio</i> annuo lordo per ciascun componente	Massimale onnicomprensivo previsto dall'art. 13 della legge 66/2014	Quota eccedente il massimale onnicomprensivo per ciascun componente	Numero componenti	Risparmio di spesa complessivo lordo annuo
Togati	141.362,57	122.638,89	264.001,46	240.000,00	24.001,46	16	384.023,28
Laici	180.000,00	122.638,89	302.638,89	240.000,00	62.638,89	8	501.111,11
Totale	321.362,57	245.277,78	566.640,34	480.000,00	86.640,34	24	885.134,40

Art.37

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Con il presente articolo si modificano le previsioni in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura integrando i contenuti dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

Si introducono, per il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, le preclusioni rispettivamente di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo prima di quattro anni, e che non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, se non siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione.

Tale ultima previsione non si applica nel caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.

La disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

La disposizione in esame prevede che il Governo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Al termine della presente analisi sul riordino della composizione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, giova ribadire sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte

hanno natura precettivo-attuativa e non presentano profili di onerosità. Si può, inoltre affermare, “ad adiuvandum”, che si potrà sostenere la predetta riorganizzazione con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammarle in coerenza con gli obiettivi prefissati. A tale riguardo, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 “Giustizia” – Programma 8 – Autogoverno della magistratura – Azione: “ Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario”, capitolo di bilancio 2195 “Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura”, che reca uno stanziamento di € 34.461.966 per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022.

Capo V

Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Art. 39

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

L'articolo in esame, **al comma 1**, è volto a conferire la delega al Governo ad adottare, **entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1**, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, volti ad introdurre le necessarie disposizioni di adeguamento e coordinamento della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare **di cui agli articoli da 52 a 75**, prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la disciplina dell'ordinamento giudiziario come riformulata e riordinata anche nei decreti attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37, in quanto compatibili.

La disposizione, di natura procedimentale, stabilisce l'oggetto, la finalità, i tempi e le modalità di attuazione della delega e, pertanto, non presenta alcun riflesso di carattere finanziario.

I **commi 2 e 3** stabiliscono i principi e i criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega. In particolare, al comma 2:

- **lettera a)** prevede di adeguare a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili, la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità.

L'attuazione del criterio recato dalla lettera in commento, comporta l'adozione di mere e consequenziali disposizioni di adeguamento e allineamento per gli aspetti ivi previsti, in quanto applicabili, dell'ordinamento giudiziario militare a quello ordinario rimodulato ed essendo del tutto esclusa, giacché non prevista neanche implicitamente, qualunque previsione integrativa o modificativa del vigente regime stipendiale dei magistrati militari, non presenta aspetti suscettibili di determinare impatti di carattere finanziario:

- **lettera b)** prevede l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari e delle rispettive Procure militari, nel rispetto del vigente numero di tre e delle sedi di Roma, Verona e Napoli.

- lettera c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;
- lettera d) adeguare la composizione, le norme di funzionamento e le attribuzioni del Consiglio della magistratura militare alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili;
- lettera e) mantenere il principio costituzionale della completa equiparazione fra la magistratura ordinaria e militare, di ogni ordine e grado.

Si tratta di criteri orientati all'adozione di disposizioni di natura ordinamentale, che in quanto tali, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3, 4 e 5 recano le disposizioni relative all'iter di formazione dei decreti legislativi che sono soggetti a parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e deve essere sentito il Consiglio della magistratura militare.

Si rappresenta pertanto che in considerazione del carattere ordinamentale della presente norma e della circostanza l'esercizio della delega comporterà l'adozione di disposizioni della medesima natura per le quali appaiono esclusi, neanche in via meramente potenziale, effetti di carattere finanziario.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 40

(Disposizioni finali)

L'articolo dispone che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delega, il Consiglio superiore magistratura deve procedere all'adeguamento del regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 e del regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge, alle disposizioni contenute nei capi II, III e IV del presente provvedimento. *Pertanto, attesa la natura ordinamentale e la funzione di coordinamento della disposizione, si assicura che la stessa non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Art. 41

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui *dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Tuttavia, si segnala che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ipotesi che dai successivi decreti legislativi emessi in esecuzione della delega di cui al presente provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione tra le disposizioni in essi previste, la loro attuazione sarà disposta solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti di stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti.